

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

867^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-48

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 49-74

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 75-85

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		MORO (LFNP)	Pag. 2, 5, 10 e <i>passim</i>
		PASTORE (FI)	3, 12
RESOCONTO STENOGRAFICO		CAMBER (FI)	21
		COLLINO (AN)	22, 38
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	* ROTELLI (FI)	3, 23
		CAMERINI (DS)	24
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	2	SCHIFANI (FI)	2, 25, 42
		* FIGURELLI (DS)	26, 43
DISEGNI DI LEGGE		DONDEYNAZ (Misto-LVA)	2, 26, 30
Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:		D'ONOFRIO (CCD)	26, 35
(4368) Disposizioni concernenti l'elezione di- retta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima delibera- zione dalla Camera dei deputati in un testo ri- sultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'ini- ziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruf- fino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)		BATTAGLIA (AN)	27, 39
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163		PETTINATO (Verdi)	27
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'arti- colo 120, comma 3, del Regolamento) (Rela- zione orale):		VIGEVANI (DS)	28
MARCHETTI (Misto-Com)	2	LO CURZIO (PPI)	28
VILLONE (DS), relatore	3, 25	PINGGERA (Misto-SVP)	28
MACCANICO, ministro per le riforme istituzio- nali	4, 26	MELONI (Misto-PSd'Az)	31
PERUZZOTTI (LFNP)	4, 6, 7 e <i>passim</i>	CÒ (Misto-RCP)	32
		ANDREOLLI (PPI)	33
		PIREDDA (CCD)	35
		PASQUALI (AN)	37
		MULAS (AN)	40
		LA LOGGIA (FI)	41
		FIRRARELLO (FI)	46
		Verifiche del numero legale	4, 5, 7 e <i>passim</i>
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	5, 6, 8 e <i>passim</i>
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2000	47
		ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4368:	
		Articolo 5 ed emendamenti	49
		Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 5	71
		Articolo 6 ed emendamento tendente ad inse- rire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP; Misto-Insieme con Di Pietro: Misto-IDP.

ALLEGATO B

INTERVENTI

Dichiarazione di voto del senatore Dondeynaz sull'emendamento 5.0.302 nella discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi . . . Pag. 75

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA** Pag. 76

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 7 giugno.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller, ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna; d'iniziativa dei deputati Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e d'iniziativa dei deputati Prestamburgo ed altri*)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato votato l'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione. Passa quindi all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il senatore Besostri ha ritirato tutti i propri emendamenti.

MARCHETTI (*Misto-Com*). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

VILLONE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, anche considerando la necessità di tutelare un corretto processo autonomistico per tutte le regioni d'Italia.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 5.300.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli identici emendamenti 5.301 e 5.302.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per far decorrere il termine regolamentare dal preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 21,13, è ripresa alle ore 21,22.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli identici 5.301 e 5.302.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti 5.301 e 5.302. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MORO (LFNP), respinge poi gli identici 5.303 e 5.304. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono anche respinti gli identici 5.305 e 5.306. Dopo che la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal medesimo senatore non è risultata appoggiata, vengono respinti gli identici 5.307 e 5.308.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono quindi respinti gli identici 5.309 e 5.310. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, sono altresì respinti gli identici 5.311 e 5.312, nonché, previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal medesimo senatore, gli identici 5.313 e 5.314.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto il 5.316. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MORO (LFNP), risulta respinto il 5.317. Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono altresì respinti il 5.318 e il 5.319.

PASTORE (FI). Ritira il 5.324.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge il 5.325. Con distinte votazioni nominali elettroniche chieste dallo stesso senatore, risultano poi respinti il 5.327 e il 5.330. È altresì respinto il 5.329.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto il 5.331. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal medesimo senatore, è respinto il 5.333.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), risulta respinto il 5.334. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dallo stesso senatore, è anche respinto il 5.335.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale sul 5.337, invitando i senatori segretari a controllare scrupolosamente l'effettiva presenza dei senatori in Aula. (*Commenti dai Gruppi Misto-Com e DS*).

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge il 5.337. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), sono altresì respinti gli identici 5.339 e 5.340. Previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore, sono respinti anche gli identici 5.341 e 5.342. Risulta respinto poi il 5.343.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 5.345 è stato ritirato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), vengono respinti gli identici 5.346 e 5.347. Previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal medesimo senatore, il Senato respinge l'emendamento 5.348 fino alle parole «commi 2»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e gli emendamenti 5.349 e 5.350. È poi respinto il 5.351.

CAMBER (FI). A titolo personale, ritenendo non sia questa la sede in cui prevedere l'assegnazione di un seggio alla minoranza slovena, si asterrà sugli emendamenti 5.352, 5.353 e 5.354.

MORO (LFNP). Il 5.352 riprende un ordine del giorno approvato dalla maggioranza dei consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia e per-

tanto la Lega voterà a favore. Chiede inoltre la votazione mediante procedimento elettronico.

COLLINO (AN). Alleanza Nazionale voterà contro.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti 5.352 e 5.353. È quindi respinto il 5.354.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 5.

CAMERINI (DS). Motiva il voto favorevole del suo Gruppo all'articolo 5.

Il Senato approva l'articolo 5.

ROTELLI (FI). Sottolinea, con particolare riferimento al 5.0.301, la possibilità per le regioni a statuto ordinario di adeguare la loro autonomia a quella delle regioni a statuto speciale.

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Chiede di allegare ai Resoconti la dichiarazione di voto sul 5.0.302. (*v. Allegato B*).

Il Senato respinge, con successive votazioni, il 5.0.300, il 5.0.301 e il 5.0.302. È quindi approvato l'articolo 6.

SCHIFANI (FI). Illustra il 6.0.300 (Nuovo testo), che è il frutto dello sforzo dei senatori siciliani di diversi Gruppi parlamentari per porre rimedio ad un'eventuale non tempestiva approvazione del disegno di legge costituzionale, prevedendo in tal caso un rinvio di 120 giorni delle elezioni regionali o la loro ripetizione con il sistema dell'elezione diretta del presidente. (*Applausi dal Gruppo FI*).

VILLONE, *relatore*. È favorevole all'emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Concorda con il relatore.

FIGURELLI (DS). L'emendamento rappresenta una clausola di salvaguardia per la regione siciliana e per tale motivo ha inteso sottoscriverlo.

D'ONOFRIO (CCD). Accettando eccezionalmente l'allungamento della legislatura regionale siciliana, viene sconfitto l'intento dilatorio di alcune parti politiche.

BATTAGLIA (AN). Esprime compiacimento per l'ampia convergenza registrata sul 6.0.300. (*Applausi del senatore Follieri*).

PETTINATO (*Verdi*). Dichiara il voto favorevole a tale emendamento, considerando inopportuno che le elezioni regionali siciliane si svolgano con l'attuale sistema elettorale.

VIGEVANI (*DS*). In dissenso dal Gruppo, voterà contro l'emendamento, che consente un improponibile prolungamento della legislatura regionale siciliana. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

LO CURZIO (*PPI*). Motiva le ragioni del voto favorevole del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

Il Senato approva il 6.0.300 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Ringrazia il presidente Mancino per la conduzione dei lavori ed il senatore Carpi per le argomentazioni a favore della parte del provvedimento che riguarda il Trentino Alto Adige, parte su cui esprime la propria soddisfazione, pur auspicando per il futuro ulteriori progressi in senso federalista ed autonomista. Dichiara dunque il voto favorevole. (*Applausi dai Gruppi Misto-SVP, PPI, UDEUR e DS e della senatrice Mazzuca Poggiolini. Congratulazioni*).

DONDEYNAZ (*Misto-LVA*). Dichiara il voto contrario al provvedimento, che comporta un restringimento delle competenze regionali e che non ha recepito compiutamente le istanze formulate dalla regione Valle d'Aosta.

MELONI (*Misto-PSd'Az*). Pur essendo solo parzialmente soddisfatto per il complesso del provvedimento, preannuncia il voto favorevole.

CÒ (*Misto-RCP*). I senatori di Rifondazione comunista non condividono la riforma in senso presidenzialista e la paradossale diminuzione di autonomia delle regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario e pertanto voteranno contro il provvedimento.

ANDREOLLI (*PPI*). Il suo Gruppo voterà a favore del disegno di legge costituzionale che recepisce, per le regioni a statuto speciale, quanto già stabilito in materia di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, anche se talune delle richieste avanzate in particolare dalla Valle d'Aosta e dal Friuli Venezia Giulia non sono state trovate totali accoglimento. (*Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Carpinelli*).

D'ONOFRIO (*CCD*). Il Gruppo non parteciperà al voto, pur condividendo le modifiche agli statuti della Sicilia e della Sardegna, che corrispondono agli orientamenti politici ed istituzionali di quelle popolazioni,

poiché giudica non corrispondente alla logica del federalismo l'accorpamento delle diverse realtà regionali in un unico provvedimento.

PIREDDA (CCD). In dissenso dal Gruppo, pur giudicando la normativa unica insufficiente a valorizzare le specialità nel quadro del processo federalista ed auspicando una profonda revisione del sistema delle autonomie, voterà a favore del provvedimento, condividendo le modifiche apportate allo statuto della regione Sardegna.

MORO (LFNP). Il Gruppo si asterrà sul provvedimento, criticando la decisione di regolare con un unico testo di legge realtà completamente diverse. Le modifiche degli statuti del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, peraltro, sono frutto di accordi realizzati alcuni anni fa, che la maggioranza non ha voluto alterare per non rompere delicati equilibri politici. A farne le spese sono soprattutto i cittadini del Friuli Venezia Giulia, i cui rappresentanti regionali si sono pronunciati contro le modifiche allo statuto adottate dal testo in votazione.

PASQUALI (AN). Dopo aver osteggiato il principio dell'esame congiunto delle modifiche ai cinque statuti speciali, Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge nel suo complesso per il giudizio totalmente negativo alle modifiche apportate allo statuto del Trentino Alto Adige. La maggioranza si assume la responsabilità storica di avere impedito con la blindatura del testo le modifiche che potevano venire incontro alle difficoltà della comunità italiana in Alto Adige, costretta a confrontarsi quotidianamente con veri e propri steccati etnici. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

COLLINO (AN). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole al provvedimento per il giudizio favorevole sull'articolo 5, frutto non di accordi tra partiti ma concreta espressione degli interessi regionali e della volontà di affermare i principi del decentramento e del federalismo senza per questo giungere alla dissoluzione dello Stato. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BATTAGLIA (AN). In dissenso dal Gruppo, voterà a favore del provvedimento. Infatti, pur condividendo l'analisi della senatrice Pasquali sui condizionamenti imposti alla vita civile in Trentino Alto Adige, esprime particolare soddisfazione per il riconoscimento della piena autonomia alla Sicilia e per l'adozione di meccanismi elettorali che consentiranno di abbandonare il sistema proporzionale, causa di ingovernabilità e strumento utilizzato dalla mafia per condizionare la vita politica regionale. (*Applausi del senatore Firrarello*).

MULAS (AN). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole, sia pure con le perplessità derivanti dalle difficoltà create alle popolazioni altoatesine dalle modifiche al loro statuto speciale e dalla modifica appor-

tata all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che mortifica le istanze autonomistiche dei sardi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LA LOGGIA (*FI*). Forza Italia non parteciperà al voto per esprimere il profondo travaglio che deriva da un lato dalla soddisfazione per le modifiche apportate allo statuto siciliano, dall'altro dal rammarico per le prevaricazioni subite da altre realtà locali portatrici di istanze concrete e condivisibili. Separare i destini delle diverse regioni avrebbe consentito di approfondire questi aspetti e di giungere probabilmente a soluzioni più largamente condivise. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

SCHIFANI (*FI*). In sofferto dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole per la valenza politica delle modifiche apportate allo statuto speciale siciliano, che consentiranno di assicurare maggiore stabilità al governo regionale in vista delle prossime scadenze elettorali. Condivide tuttavia le riserve sulle modifiche allo statuto del Trentino Alto Adige. (*Applausi dal Gruppo FI*).

FIGURELLI (*DS*). A nome dei Democratici di sinistra dichiara un convinto voto favorevole al disegno di legge costituzionale, riconoscendovi un nuovo, importante passo avanti sulla strada delle riforme istituzionali. L'ampiezza del dibattito ha evidenziato la pretestuosità di alcune posizioni vittimistiche e ha consentito di valutare l'utilità di non stralciare la posizione delle singole regioni a statuto speciale garantendo loro di restare agganciate al processo di riforma che ha interessato le regioni a statuto ordinario. In questo modo il federalismo non è più un momento di divisione e di esaltazione delle particolarità, ma un elemento di sintesi in una nuova visione statale nel panorama dell'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo DS*).

FIRRARELLO (*FI*). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole apprezzando le modifiche allo statuto siciliano da lungo tempo attese e giunte con nove anni di ritardo. Di particolare importanza è l'approvazione dell'emendamento 6.0.300 che eviterà ulteriori mortificazioni per la Sicilia. (*Applausi del senatore D'Alì*).

PRESIDENTE. La votazione del disegno di legge n. 4368 è rinviata alla seduta antimeridiana di domani, tra le ore 11 e le ore 11,30.

Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 22 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 23,16.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,01*).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 7 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bertoni, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Bosello, Cabras, Carpi, Castellani Carla, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Elia, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Maceratini, Magnalbò, Manconi, Masullo, Mele, Montagna, Montagnino, Ossicini, Pardini, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Salvato, Sartori, Senese, Siliquini, Staniscia, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Dolazza, Robol e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cioni, Diana Lino, Lauricella e Martelli, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Maritati, per attività di consulenza promossa dall'Agenzia delle Nazioni Unite; De Zulueta, per partecipare con la delegazione internazionale dell'ONU all'osservazione delle prossime elezioni nello Zimbabwe.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 21,02*).

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 20 giugno è stato approvato l'articolo 4.

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati e mi riservo di intervenire eventualmente in dichiarazione di voto.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati.

MARCHETTI. Ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti.

ROTELLI. Anch'io do per illustrati gli emendamenti presentati.

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Vorrei tuttavia fare due precisazioni. La prima è relativa agli emendamenti con cui si vuole ripristinare l'intesa per le modifiche degli statuti riguardanti la parte finanziaria, che attualmente possono essere apportate con legge ordinaria previo parere della regione, perché per analogo emendamento il collega Rotelli, la volta scorsa, ha detto che mi ero ritagliato la mia fetta di centralismo. Allora, vorrei spiegare al collega Rotelli che il mio intento, lungi dall'essere una fetta di centralismo, era di tutelare un corretto procedere del processo autonomistico e federalistico del nostro Stato. Essendo questa un'intesa, che come tale non potrebbe mai essere estesa alle altre regioni (perché con quelle modalità e con quei contenuti comporterebbe l'esplosione della finanza pubblica e l'insostenibilità dei risultati per la finanza pubblica stessa), è chiaro che con il testo approvato dalla Camera si sarebbe creata una condizione a mio avviso insostenibile tra regioni, in un momento delicatissimo di cambiamento, quando si vanno a definire nuove regole, nuovi rapporti, un nuovo quadro complessivo di quello che definiamo usualmente federalismo fiscale. Mi è sembrato che questo non fosse corretto.

Capisco che i colleghi delle regioni a statuto speciale sentano particolarmente il legame con la propria terra e sentano in modo specifico e pressante i loro obblighi di rappresentanza, tuttavia chiedo loro di comprendere che tutti noi qui rappresentiamo la nostra terra, la nostra gente e quindi tutti noi abbiamo un dovere di attenzione per profili che non possono in alcun modo essere ricondotti negli effetti all'ambito esclusivo di quelle regioni.

In secondo luogo, vorrei fare un precisazione circa l'emendamento 5.352, sostitutivo della norma transitoria e sostenuto da un considerevole numero di consiglieri regionali (ma che non è frutto di una deliberazione del consiglio). Personalmente, avrei anche potuto ritenerlo accettabile, ma una verifica attenta ha mostrato che ci sarebbero state poi considerevoli difficoltà nel nuovo passaggio alla Camera. Ciò induce ad una prudenza assoluta e quindi ad esprimere parere contrario.

Aggiungo che mi sono pervenute numerosissime prese di posizione, variamente manifestate, di opposto contenuto rispetto a quanto rappresentato in tale emendamento, sostitutivo – come dicevo – del testo approvato alla Camera.

Pertanto, ribadisco il mio parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, concordo con le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.301, identico all'emendamento 5.302.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 21,13, è ripresa alle ore 21,22).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.301, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.302, presentato dal senatore Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.303, identico all'emendamento 5.304.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.303, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.304, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.305, identico all'emendamento 5.306.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, invitando il senatore segretario a sorvegliare i «pianisti» che sono ottimi ed abbondanti questa sera.

PRESIDENTE. Vi è molta malinconia; quindi non credo vogliono suonare.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.305, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.306, presentato dal senatore Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.307, identico all'emendamento 5.308.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale e faccio notare che a fianco del senatore Napoli vi è un solo parlamentare che vota per due.

PRESIDENTE. Togliete le tessere, per favore.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.307, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.308, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.309, identico all'emendamento 5.310.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.309, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.310, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.311, identico all'emendamento 5.312.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.311, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.312, presentato dal senatore Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.313, identico all'emendamento 5.314.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Tabladini indica ripetutamente il banco del senatore Follieri dove risultano accese due luci).

Senatore Follieri, ci sono due luci accese, forse sono eccessive, facciamo un po' di risparmio energetico! *(Commenti e applausi ironici del senatore Tabladini).*

Senatore Follieri, non sbagli tessera!

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.313, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.314, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.315 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.316.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.316, presentato da Dondeynaz e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Per favore, colleghi, utilizzate sempre la stessa tessera!

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.317.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.317, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.318.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.318, presentato dal senatore Rotelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.319.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.319, presentato dal senatore Rotelli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.320, 5.321, 5.322 e 5.323 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.324.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.324.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.325 sul quale credo passerà l'offensiva del senatore Peruzzotti.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Infatti, signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.325, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.326 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.327.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.327, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.328 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.329, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.330.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.330, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.331.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.331, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.332 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.333.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.333, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.334.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.334, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.335.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, qualche volta si faccia sorprendere.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.335, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.337.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

So che l'ora è tarda, che siamo tutti stanchi. Qualcuno magari sta guardando la partita. Però, se guarda la partita farebbe bene a portare con sé anche la tessera e non ad invitare i colleghi a votare al suo posto.

Basta uno sguardo all'Aula per vedere che la maggioranza questa sera non è presente e che dall'altra parte sono in pochi. Farei un conteggio a brevi mani dei senatori presenti, perché ci accorgeremmo che non corrispondono a quelli indicati dal tabellone elettronico.

CARCARINO. Non siete capaci di contare.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, c'è un modo di verificare la presenza che è quello meccanico. C'è poi un modo con gli occhi. Lei stesso può vedere e fare le sue affermazioni. Io mi auguro che tutti stiano in Aula, anche quelli che escono per fumare, diciamo così. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.337, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.336 e 5.338 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.339, identico all'emendamento 5.340.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.339, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.340, presentato dal senatore Schifani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.341, identico all'emendamento 5.342.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.341, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.342, presentato dal senatore Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.343, presentato dal senatore Dondeynaz e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.344, presentato dal senatore Besostri, è stato ritirato.

PERUZZOTTI. Faccio mio l'emendamento del senatore Besostri.

PRESIDENTE. Doveva farlo un po' prima.

Ricordo che anche l'emendamento 5.345 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.346, identico all'emendamento 5.347.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo;

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.346, presentato dal senatore Schifani, identico all'emendamento 5.347, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368 e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.348.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.348, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 5.348 e gli emendamenti 5.349 e 5.350.

Metto ai voti l'emendamento 5.351, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.352, identico all'emendamento 5.353.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. In dissenso da chi, non lo so, comunque registriamo. Ne ha facoltà.

CAMBER. L'emendamento 5.352, a firma dei senatori del mio Gruppo, Schifani e Pastore, di cui condivido lo spirito, tende a modificare una legge che disconosce alla regione speciale Friuli-Venezia Giulia alcune attribuzioni peculiari ed irrinunciabili. Peraltro, in questo emendamento è contenuta – secondo me, distrattamente o comunque impropriamente rispetto alla materia che si affronta in questo provvedimento – una disposizione, che rappresenta una novella rispetto al testo già approvato dalla Camera, tesa al riconoscimento di un seggio alla minoranza slovena. Questo è un tema su cui anche recentemente, nel dicembre 1999, abbiamo approvato una legge di tutela relativamente a tutte le minoranze linguistiche. Dunque questa non è certamente la sede in cui affrontare un argomento di tal genere.

Per questa motivazione mi asterrò dal voto e lo farò anche sui successivi emendamenti 5.353 e 5.354.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Questo emendamento rappresenta il «riassunto» di un ordine del giorno presentato da 36-37 consiglieri su 60 della regione Friuli-Venezia Giulia.

Contrariamente a quanto dice il senatore Camber, in questa norma si prevede anche la tutela della minoranza slovena presente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Mi auguro che l'Assemblea voglia attentamente valutarla, anche se l'ora è tarda.

Comunque il nostro voto è sinceramente favorevole.

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Esprimo il nostro voto contrario, in quanto l'emendamento di fatto cassa la possibilità della elezione diretta del presidente della giunta per la regione Friuli-Venezia Giulia e introduce il concetto dei ribaltini e dei ribaltoni; perché i 36 consiglieri regionali non rappresentano i 60 dell'aula. Inoltre, dal nostro punto di vista, l'emendamento presenta rilievi di incostituzionalità al punto 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti ...

MORO. Chiediamo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Moro, lei non l'aveva chiesto, però.

MORO. Allora lo chiederò per la votazione dell'emendamento successivo.

PRESIDENTE. No, diamo soddisfazione al senatore Moro, che è molto parco.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.352, presentato dai senatori Schifani e Pastore, identico all'emendamento 5.353, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

**Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 4368
e dei connessi disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.354, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.355 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.300.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, sarò breve, anzi brevissimo, anche se l'argomento è di grande importanza, nonostante che il riferimento sia rivolto più all'emendamento successivo che a quello in discussione.

L'articolo aggiuntivo, se approvato, comporterebbe che la competenza, la potestà legislativa e amministrativa, oggi attribuita a ciascuna regione a statuto ordinario o speciale, potrebbe essere acquisita da ciascuna altra regione a statuto ordinario o speciale che lo decidesse: la regione Friuli Venezia Giulia ha competenza in materia di industria, la regione Lombardia no; la regione Sicilia ha competenza in materia di credito, la regione Calabria no.

La portata di questo emendamento è enorme. Fu proposto e discusso anche in Commissione bicamerale. Oso affermare che l'approvazione di un testo come questo implicherebbe un mutamento molto più incisivo di tutti quelli che, in queste settimane e in questi mesi, vengono presentati sotto la voce federalismo.

Con l'approvazione di un semplice emendamento, che oltretutto la Camera non potrebbe rifiutare, si produrrebbe un progresso enorme, non dal punto di vista del federalismo, che non è questo, ma di una effettiva e sostanziale autonomia delle regioni. L'autonomia delle regioni speciali, infatti, è differenziata e l'autonomia delle regioni a statuto ordinario potrebbe essere rapportata a quella delle regioni a statuto speciale. Si avrebbe quindi un avvicinamento, non obbligatorio, soltanto da parte delle regioni che lo decidessero. È, dunque, una possibilità che, a mio parere, il

Governo e la maggioranza trasversale autonomista, che c'è in questa Assemblea, non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

CAMERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. Signor Presidente, volevo fare una dichiarazione di voto sull'articolo 5. A nome del Gruppo abbiamo votato a favore di tale articolo, che modifica lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e che è espressione di un'esigenza di riforma scaturita da larghi settori della società regionale.

Questo articolo consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di adeguare il proprio statuto all'evoluzione che si è realizzata nelle regioni a statuto ordinario con l'entrata in vigore della riforma dell'elezione del presidente della regione, ponendo in tal modo riparo ad una sostanziale situazione di inferiorità. Questo adeguamento era un'esigenza pressante alla quale finalmente viene data risposta.

Vorrei ricordare che la norma è rispettosa dell'autonomia e delle specialità regionali e, in particolare, è da sottolineare che la norma transitoria diventerebbe operativa solo in caso di incapacità del consiglio regionale a legiferare. Infine, al consiglio regionale viene affidata una piena potestà legislativa nel contesto della quale potrà essere risolto il problema delle modalità di elezione della minoranza slovena, alle quali è stato fatto cenno in precedenza.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che la sua dichiarazione di voto era riferita all'articolo 5.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.300, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.301, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.302

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.300 (Nuovo testo), che invito i presentatori ad illustrare.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.300 (Nuovo testo) rappresenta lo sforzo di tutti i senatori siciliani, della maggioranza e dell'opposizione, per porre rimedio ad un ipotetico pericolo: questa legge, contenendo la riforma dello statuto della regione Sicilia, tra l'altro chiamata al voto nella primavera del 2001, non credo possa entrare in vigore tempestivamente in maniera tale che anche i siciliani, come gli abitanti delle regioni a statuto ordinario, possano eleggere direttamente il presidente e, al di là di questo, garantirsi rispetto al pericolo di ribaltoni con norme che diano stabilità agli esecutivi.

Non sappiamo se il disegno di legge nel suo complesso verrà o meno approvato con una maggioranza qualificata. Pertanto, il timore, seppure residuale, è che in seconda lettura questo disegno di legge non possa avere la maggioranza dei due terzi. Inoltre, si teme che possa essere sottoposto, purtroppo nella sua interezza, non soltanto alla sospensione di tre mesi per quanto riguarda la sua promulgazione, ma anche, teoricamente, ad una consultazione referendaria che ne ritarderebbe l'entrata in vigore.

Pertanto, con l'emendamento in esame si prevede semplicemente che, nel momento in cui questa legge entrasse in vigore alla vigilia di una consultazione elettorale convocata di lì a qualche giorno, si possa far slittare la consultazione elettorale stessa per evitare di chiamare inutilmente il popolo alle urne all'indomani di una riforma ormai operativa. L'emendamento prevede anche l'eventuale scioglimento di un'assemblea eletta prima dell'entrata in vigore di questa rilevante riforma perché delegittimata nel momento in cui le nuove regole siano entrate in vigore, seppure immediatamente dopo la consultazione.

Signor Presidente, si tratta di una norma di cautela rispetto ad un pericolo residuale che credo tutti noi parlamentari siciliani vorremmo venisse introdotta nel testo in esame per porre al riparo, con riferimento alla riforma, la Sicilia dal pericolo che corre – vi è rimasta inserita in seguito al voto negativo espresso in quest'Aula sullo stralcio delle norme relative al Trentino-Alto Adige e ad altre regioni – e del quale credo il Parlamento non abbia mai voluto assumere la responsabilità.

Quindi, confido in un voto favorevole, tenendo conto che i parlamentari si sono espressi al di là delle contrapposizioni politiche. Vi è una piena condivisione di intenti da parte di tutti i colleghi di tutti i Gruppi. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Allora, senatore Schifani, il suo emendamento reca la firma di senatori appartenenti a diversi Gruppi.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, penso che il rischio testé richiamato dal senatore Schifani possa essere evitato, perché se si procede con sollecitudine i tempi ci sono.

Con l'emendamento in esame si dà un segnale di tranquillità, di distensione degli animi e, quindi, esprimo su di esso parere favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MACCANICO, *ministro per le riforme istituzionali*. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento in esame sia opportuno al fine di metterci al riparo da qualsiasi rischio e di fare in modo che la Sicilia, nelle prossime elezioni, possa votare con il nuovo ordinamento.

PRESIDENTE. Per mettere al riparo la Sicilia!
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.300.

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIGURELLI. Signor Presidente, sono favorevole a questo emendamento perché contiene una clausola di salvaguardia. Io sono tuttavia convinto che non bisogna agitare lo spettro del *referendum*: se approviamo il disegno di legge in esame nei tempi dovuti, quindi stasera, e se poi si potrà procedere ad un passaggio veloce alla Camera e ad una seconda lettura garantita ad ottobre, rientreremo nei tempi perché si possa svolgere l'eventuale *referendum* e perché la Sicilia possa votare in tempo nel giugno del 2001.

Ma, questa clausola di salvaguardia è opportuna, e serve anche ad evitare polemiche e accuse di pretestuosità nel dibattito in corso tra maggioranza e opposizione.

DONDEYNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, prima avevo chiesto di parlare a proposito dell'emendamento 5.0.302, ma non sono stato visto, pur essendo presente. Mi dispiace che ciò sia avvenuto. Pertanto, le chiedo che almeno sia allegato agli atti il testo dell'intervento che avrei voluto fare.

PRESIDENTE. Lo consegna alla Presidenza. Sarà allegato agli atti.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, parlando con il collega Schifani dell'emendamento 6.0.300 (Nuovo testo), ho fatto presente che è una novità eccezionale e straordinaria quella che si è introdotta per le regioni a statuto ordinario, cioè che le regioni stabiliscano nei loro statuti la forma di governo e il sistema elettorale. Tale novità, in questo caso, comporta l'e-

ventualità di un allungamento della legislatura siciliana ordinaria, perché ovviamente non si potrebbe parlare di una vicenda normale.

In questo caso, che è straordinario di per sé (è la prima e ragionevolmente l'ultima volta che avviene questa modifica della competenza regionale in questa materia), la previsione di una eventuale maggiore lunghezza della legislatura della regione siciliana può essere accettata.

I colleghi possono ricordare che, quando mi sono battuto per lo stralcio della parte che riguardava Sicilia e Sardegna, ho espresso il timore che chi votava contro lo stralcio sostanzialmente poteva far affossare l'intera riforma. Con questo emendamento quel timore viene meno, perché l'intento dilatorio – se vi fosse da parte di chi vuole affossare l'intera riforma – viene sconfitto. Mi auguro che l'intento dilatorio non vi sia e che quindi si possa non far uso della norma contenuta nell'emendamento in esame quando sarà entrata in vigore la legge costituzionale.

Per queste ragioni, il Gruppo CCD voterà a favore del nuovo testo dell'emendamento 6.0.300. Sono lieto di averlo firmato insieme ai colleghi siciliani, a dimostrazione del fatto che non si tratta di un emendamento di colleghi siciliani per la Sicilia, ma di un emendamento di ordine costituzionale importante, del quale la Sicilia può avvalersi prima delle altre regioni.

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, desidero esprimere un compiacimento per il consenso che ha trovato l'emendamento in esame, anche se emerge qualche perplessità, perché sarebbe grave, nel caso in cui questo disegno di legge costituzionale non dovesse essere approvato nei tempi dovuti, la circostanza di un rinvio delle elezioni regionali in Sicilia, considerato il clima di continua ingovernabilità e di crisi nel quale vive la regione siciliana.

Comunque, questa è una norma che ci tutela, che garantisce quanto meno il coinvolgimento di tutte le forze politiche, che dimostrano la buona volontà nel voler portare avanti questo disegno di legge, anche se i contrasti con le altre realtà autonomistiche dell'Italia rimangono e sono forti. (*Applausi del senatore Follieri. Commenti del senatore Corrao*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, avevo già sottolineato, in occasione della votazione sull'articolo 1, la necessità che la Sicilia non andasse al voto con la sua attuale normativa elettorale, per cui non ripeterò quanto ho già detto.

Esprimo anch'io il mio compiacimento per la sensibilità dimostrata dal relatore e dal rappresentante del Governo su questo emendamento. Avendolo sottoscritto, ovviamente voterò a favore.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VIGEVANI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto contrario, perché la sola previsione di prolungare la legislatura credo sia al di là del bene e del male. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signor Presidente, desidero non soltanto esprimere il voto favorevole su tale emendamento, ma anche mettere in evidenza due fatti qualificanti. Da un lato, il fatto che l'Assemblea approvi in serata questo disegno di legge consentirebbe alla regione Sicilia di votare secondo la scadenza naturale prevista per il mese di giugno del 2001; dall'altro, l'incontro di tutte le forze politiche, sia dell'opposizione che della maggioranza, nel momento in cui si tratta di salvare e di spingere avanti una regione come la Sicilia, che proprio questa mattina ha aperto la crisi, evidenzia il fatto che *concordia minimae crescunt, discordia maximae dilabuntur*. Sostanzialmente credo che sia una delle poche volte in cui, al di là delle diversità di carattere politico, si realizza una concordanza totale, così come detto dal senatore Figurelli, nel portare avanti questo disegno di legge e nel dare alla Sicilia, così come ad altre regioni a statuto speciale, un significato e un contenuto di grande prospettiva a servizio del Paese. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.300 (Nuovo testo), presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, voglio innanzitutto ringraziare il Presidente per la pazienza dimostrata e la maggioranza per la coerenza e per la pazienza nel portare avanti l'esame del provvedimento senza cambiamenti che stravolgersero l'articolo 4, relativo allo sta-

tuto speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, come pure gli altri articoli.

Un particolare ringraziamento voglio rivolgere al senatore Umberto Carpi, che con i suoi interventi, fondati sulla perfetta conoscenza della situazione esistente nella provincia di Bolzano, ha riportato nei giusti termini le esposizioni dei senatori Gubert e Tarolli e della senatrice Pasquali, che avevano rappresentato una situazione che con la verità non aveva più nulla a che fare.

Il disegno di legge costituzionale in esame realizza per le regioni a statuto speciale quelle innovazioni che per le regioni a statuto ordinario sono già state introdotte e sono quindi attualmente in vigore. Tra queste è da annoverare l'attribuzione della potestà legislativa in materia elettorale, che nel caso del Trentino-Sud-Tirolo viene attribuita separatamente a ciascuna delle due province. In tal modo si tiene conto dell'esigenza di avere due sistemi elettorali differenziati tra le due province. Infatti, per il Sud-Tirolo si ritiene necessario mantenere il sistema proporzionale proprio quale parte del sistema di garanzia per i gruppi linguistici insediati sul territorio, mentre per la stabilità del governo in provincia di Trento sarà necessario un sistema elettorale con premio di maggioranza. Ciascuna provincia baserà quindi su queste premesse il proprio diritto elettorale e potrà stabilire anche la propria forma di governo provinciale, il metodo di nomina o di elezione dei membri del suddetto governo provinciale e la possibilità di fissare le regole dell'ineleggibilità e delle incompatibilità con le cariche di governo.

Ciascuna provincia potrà inoltre provvedere, se lo riterrà opportuno, ad introdurre l'elezione diretta del presidente della provincia come anche le iniziative legislative popolari. Solo con garanzie particolarmente rigorose e con particolari limitazioni sarà possibile chiamare in provincia di Bolzano a far parte del governo provinciale quali assessori persone che non siano membri del consiglio provinciale. A tal fine sarà necessario anche l'assenso della maggioranza dei rappresentanti del gruppo linguistico cui appartiene l'assessore medesimo.

Tutt'altra soluzione è stata scelta per il Trentino. Di particolare pregio è anche la circostanza che il disegno di legge prende atto della rilevanza istituzionale primaria delle due province, stabilendo che i consigli provinciali di Trento e di Bolzano formano, a loro volta, quello della regione.

Per la provincia di Bolzano viene mantenuto il cardine importantissimo della residenza quadriennale in provincia ai fini dell'elettorato attivo e passivo (al riguardo, va precisato che si tratta di una norma a tutela delle minoranze linguistiche insediate sul territorio); per la provincia di Trento tale durata viene ridotta ad un anno.

Di particolare valore sono anche le disposizioni a tutela della minoranza linguistica ladina in entrambe le province. Nel Sud-Tirolo i ladini sono da sempre già fortemente tutelati, mentre nel Trentino, in sostanza, erano finora quasi privi di tutela. I ladini nel Sud-Tirolo hanno da sempre un rappresentante nel consiglio regionale e in quello provinciale, per cin-

quant'anni garantito dalla *Südtiroler Volkspartei*. Ora però anche in Trentino si volta pagina e si passa ad una tutela più efficace della minoranza ladina ed anche di quelle germanofone. Nel Sud-Tirolo si apre la strada per la minoranza ladina a tutte le cariche istituzionali, ciò anche in deroga alla proporzionale etnica. Questo è di particolare importanza; desideriamo da tempo una tutela dei ladini seria e non discriminatoria e finalmente l'abbiamo ottenuta.

In sostanza, il disegno di legge relativamente alla provincia di Bolzano costituisce un ulteriore passo verso la realizzazione di un'autonomia dinamica, che si adegua al mutare dei tempi e delle esigenze della popolazione.

Sotto tale profilo, il passo in avanti costituito da tale disegno di legge è importante ed è fonte di speranza per tutta la popolazione della provincia di Bolzano, nonché per i ladini di tutta la regione; si tratta di un'ulteriore conquista sulla via della tutela delle minoranze, la quale, anche se non ancora conclusa, ha raggiunto un livello meritevole di rispetto.

Certo, la via del federalismo è da realizzare in un futuro speriamo non lontano, ma proprio perché in politica raramente si può ottenere tutto in una volta abbiamo saputo limitare il campo delle richieste a ciò che attualmente è realizzabile nell'ambito di questo disegno di legge.

Avremmo certamente sostenuto volentieri alcuni emendamenti che andavano verso un federalismo più accentuato, però il realismo in politica normalmente porta frutti e il futuro ci potrà concedere altri progressi anche sulla via del federalismo.

Devo dire che francamente non ho capito il comportamento della Lega, la quale, devo purtroppo notare, mi sembra che con il suo comportamento rispetto a questo disegno di legge si sia fortemente e lontanamente collocata rispetto all'aspirazione federalista.

La destra si è comportata come in passato. Abbiamo sentito i senatori Tarolli e Gubert e la senatrice Pasquali, i quali, con le loro richieste di modifica e di emendamento hanno tentato di affossare il disegno di legge, quanto meno per la regione Trentino-Alto Adige, al fine di mantenere lo *status* attuale. Ciò nonostante, un passo importante in avanti è stato compiuto.

Voterò naturalmente in favore del disegno di legge costituzionale e lo faccio – devo ammetterlo – con grande gioia. (*Applausi dai Gruppi Misto-SVP, PPI, DS, UDEUR e della senatrice Mazzuca Poggiolini. Congratulazioni*).

DONDEYNAZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, voterò contro il disegno di legge in esame in quanto le proposte di modifica degli statuti, ad esclusione dell'introduzione della possibilità di effettuare tutte le forme di *referendum*, producono un restringimento delle competenze regionali in materia di

forme di governo, un ulteriore *referendum* sulla legge regionale, anche se ha raggiunto il consenso dei due terzi del consiglio, ma, soprattutto, introducono la nozione che prevede esclusivamente il parere dei consigli regionali per la modifica degli statuti.

Questa introduzione ferma un processo che faticosamente si era affermato nel tempo e che ritenevo opportuno ormai codificare all'interno degli statuti e della Costituzione.

Per queste motivazioni voterò contro il provvedimento, tenendo anche conto che per la prima volta nella storia esso vede praticamente contraria l'assemblea elettiva del consiglio regionale della Valle d'Aosta. Questa decisione dovremmo valutare e trarre le conseguenze.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, soltanto parzialmente posso ritenermi soddisfatto di questo disegno di legge.

La prima osservazione non può che riguardare lo stesso titolo del disegno di legge, che in taluni atti del Senato appare come «Elezioni dei presidenti delle regioni a statuto speciale», mentre nel disegno di legge costituzionale, proposto al nostro esame, reca «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», con questo introducendo quasi una forma di pressione affinché l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale sia il sistema da adottare. Dalla lettura degli articoli e dalle modifiche introdotte ai diversi statuti è, invece, evidente che rimane e resta nella disponibilità delle singole regioni a statuto speciale la possibilità di eleggere in maniera diversa, differenziata, il presidente e di determinare in maniera diversa la forma di governo, tanto che è prevista l'elezione diretta da parte del consiglio regionale e non l'elezione a suffragio universale.

Quindi, vi è già confusione nel titolo, dove vi è un chiaro orientamento che sembra voglia portare ad introdurre in Italia una equiparazione tra la legislazione che riguarda le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario. Ne fanno fede e prova le due norme transitorie introdotte per quanto riguarda la Sardegna, se non sbaglio, ed il Friuli, che prevedono appunto che possa, in caso di ritardo nell'approvazione della legge regionale, votarsi per il nuovo consiglio regionale con l'elezione diretta e con il sistema introdotto per le regioni a statuto ordinario. Vi è, quindi, indubbiamente una mortificazione dell'autonomia che soltanto in parte è temperata dal fatto che il consiglio regionale, con un disegno di legge di propria iniziativa, aveva previsto che la regione potesse, con propria legge, stabilire forma di governo, elezione del consiglio, della giunta e del presidente, oltre che i casi di ineleggibilità, e così via. Viene, quindi, recepita questa istanza ma in maniera assolutamente parziale e con quelle contraddizioni che dicevo.

Come ultima osservazione, vorrei aggiungere che proprio oggi il Governo ha sollevato una questione di legittimità su una legge regionale che prevedeva l'istituzione di nuove circoscrizioni provinciali, con ciò entrando in grosso conflitto con la regione sarda, che per ben due volte ha approvato questa legge, ritenendo di farlo secondo i propri poteri, che le derivano dall'articolo 43 dello statuto.

Quindi esiste un potere centralistico che ancora ritarda e frena il processo di decentramento, di autonomia e di federalismo.

Queste preoccupazioni mi inducono ad esprimere il timore che la strada che si è intrapresa e che si è voluta percorrere non sia la migliore, né la più idonea per giungere a quella diversa forma di Stato in senso federale che, peraltro, noi auspichiamo.

Tuttavia, in considerazione di quelli che sono gli aspetti positivi della normativa in esame ed anche per quegli elementi che altri consigli regionali ed altri colleghi per le loro regioni hanno fatto comprendere di sostenere ed approvare, il mio voto, seppure con queste perplessità, sarà favorevole.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi di Rifondazione Comunista non condividiamo questa riforma.

Il nostro giudizio critico non è legato a ragioni specifiche relative agli assetti normativi di questa o di quell'altra regione a statuto speciale, bensì non condividiamo le ragioni di fondo di questa riforma in quanto individuiamo un disegno unitario che in qualche modo caratterizza le riforme che sono state introdotte e che riguardano tutte le regioni a statuto speciale.

La prima critica che muoviamo – e che rivolgemmo anche alla riforma costituzionale relativa alle regioni a statuto ordinario – riguarda l'introduzione del presidenzialismo. Viene infatti introdotta per tutte le regioni a statuto speciale l'elezione diretta del presidente della regione. Ebbene, siamo contrari ad ogni forma di presidenzialismo che instaura una peculiare forma di governo rappresentata dal predominio dell'esecutivo sulle assemblee elettive, che è proprio determinata dall'investitura plebiscitaria derivante dall'elezione diretta del capo dell'esecutivo.

Questo presidenzialismo era assolutamente superfluo per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario; non era giustificato allora dalla ricerca di creare la stabilità dei governi, dal momento che già nelle regioni a statuto ordinario tale stabilità era procurata dalla natura e dal tipo di legge elettorale che prevede il premio di maggioranza. Questo presidenzialismo oggi viene esteso anche alle regioni a statuto ordinario.

Il secondo elemento che giudichiamo pesantemente negativo è costituito dalla peculiare natura dell'autonomia che viene assegnata alle regioni a statuto speciale attraverso il riconoscimento di un autonomo potere legi-

slativo sulle modalità di elezione del presidente, su quelle relative alle elezioni degli assessori ed in generale sulla forma di governo.

L'elemento che riteniamo grave è che questa autonomia e queste normative degli assetti del governo vengono determinate da una maggioranza assoluta, così come il principio era stato introdotto nella legge costituzionale di riforma delle regioni a statuto ordinario. Ciò significa che ogni maggioranza politica potrà determinare di volta in volta la forma di governo delle regioni a statuto speciale.

Crediamo che questo sia un errore di fondo che non determina nessuna forma di stabilità, anzi determina una falsa autonomia, un'autonomia variabile a seconda delle inclinazioni politiche di questa o di quell'altra maggioranza.

Il terzo elemento che riteniamo pesantemente negativo è l'introduzione di un autentico paradosso: mentre nella legge costituzionale di riforma delle regioni a statuto ordinario abbiamo conferito a quelle regioni una propria autonomia statutaria, questa riforma determina gli statuti speciali con una legge di rango costituzionale, sicché avremo il risultato che, paradossalmente, le regioni a statuto ordinario avranno un ambito di autonomia molto più accentuato di quelle a statuto speciale.

Infine, molto singolari – per non dire altro – sono le normative transitorie che sono state inserite. Attraverso di esse si è in realtà indicato un modello e ad alcune regioni si è detto: se nell'ambito dell'autonomia non adottate la vostra legge elettorale, questo è il modello di legge elettorale, dimenticando che queste regioni già oggi hanno una propria legge elettorale che avrebbero, quanto meno, il diritto di vedere rispettata. Si inserisce in questo modo anche nelle regioni a statuto speciale, in via transitoria, una forma di governo che prevede l'elezione diretta del presidente della regione nel momento in cui la regione stessa non abbia adottato una propria nuova legge elettorale.

Riteniamo complessivamente che questa riforma abbia ben poco a che vedere con il federalismo. Il federalismo è un tema che rimanda al problema delle competenze, all'ambito delle competenze delle regioni e delle disponibilità delle risorse per svolgere la propria attività nell'ambito di quelle competenze. In realtà abbiamo attuato una riforma che con il federalismo non ha nulla da spartire. Per queste ragioni voteremo contro il provvedimento in esame.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, poche parole per riaffermare il voto convinto del Gruppo del Partito Popolare Italiano su questo disegno di legge costituzionale. È un adempimento necessario per adeguare gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale alla legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha previsto appunto l'elezione diretta dei presidenti delle giunte

regionali e la libertà delle forme di governo e della legge elettorale regionale.

Questa è una storia più complessa perché i cinque statuti rispecchiano cinque storie diverse, e quindi è stato necessario ed opportuno apportare modifiche anche significative che andassero incontro alle specifiche esigenze delle cinque, anzi sei differenti realtà, considerando le due province autonome di Trento e di Bolzano.

Resta un piccolo rammarico nel vedere due posizioni che non hanno trovato una soddisfacente collocazione nell'ambito delle richieste del consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ciò mi dispiace moltissimo, anche personalmente, conoscendo quella realtà. Mi auguro che con l'ordinamento federale della Repubblica (disegno di legge attualmente all'esame della Camera) si possa superare tale *vulnus* e dare piena soddisfazione a quella regione.

La stessa cosa riguarda in parte il Friuli-Venezia Giulia. C'era l'autentica aspirazione a vedere almeno soddisfatta l'esigenza di garantire, come per i ladini della provincia di Trento, una rappresentanza per il gruppo sloveno. Ciò non è stato possibile per la ristrettezza dei tempi, perché questa istanza è stata rappresentata troppo tardi. In realtà tempo ce n'era, ma la richiesta è arrivata in ritardo; il problema doveva essere quanto meno affrontato alla Camera, cosa che non è avvenuta nemmeno da parte della regione o da quei 36 che oggi giustamente si sono fatti vivi con noi.

Ci sono però altri elementi di soddisfazione per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, che ha trovato un nuovo assetto, anche se tormentato e di difficile interpretazione, sia perché è stato definito un nuovo equilibrio tra le due province, sia perché il provvedimento ha consentito una valorizzazione più piena del gruppo linguistico ladino, specialmente della provincia di Trento, sia perché è stato raggiunto un nuovo equilibrio nella cosiddetta norma transitoria nell'eventualità che la provincia di Trento non riesca ad approvare in tempo, cioè prima del 2003, una legge elettorale appropriata.

Complessivamente si tratta di un disegno di legge positivo, che va verso il cosiddetto federalismo e che auspico e spero venga approvato al più presto con legge costituzionale, prima dalla Camera e poi da noi, per completare il disegno riformatore che si era interrotto nella Commissione bicamerale. Un augurio affinché queste cinque regioni sappiano sfruttare questo strumento per valorizzare le loro potenzialità e le loro specifiche autonomie.

Voglio anch'io ringraziare sentitamente la maggioranza, ma anche l'opposizione che ha dimostrato di capire i problemi e ha accettato, con uno sforzo non indifferente, anche se con contrasti non secondari, di chiudere questo discorso perché non venisse meno la riforma anche per questa regione. Un grazie anche al Governo e al relatore che ha accettato molte proposte emendative che andavano incontro all'espressione e alla volontà delle singole regioni a statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Carpinelli).*

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, il Gruppo del CCD non parteciperà alla votazione perché l'insieme delle disposizioni contenute nel provvedimento non sono all'altezza dei nostri orientamenti e desideri.

Tutto il dibattito ha dimostrato che, per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, non abbiamo nulla in contrario alle disposizioni del disegno di legge costituzionale, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia che è stata l'unica regione a chiedere, con una propria deliberazione legislativa specifica, questa modifica del proprio statuto di autonomia. È per tale ragione che qualche minuto fa ho detto che l'eccezionale previsione dell'emendamento del senatore Schifani e di altri senatori, di un eventuale prolungamento della legislatura siciliana, la considero connessa alla straordinaria attribuzione alla Sicilia, come alle regioni a statuto ordinario, della potestà di stabilire nel proprio statuto le nuove regole elettorali e di governo.

Anche per la Sardegna l'ipotesi di elezione diretta del Presidente, che rappresenta la maggior novità di questo provvedimento, è pienamente corrispondente ai desideri politici ed istituzionali di quella regione.

Avremmo gradito, come abbiamo ripetutamente detto, lo stralcio delle disposizioni relative alla Sicilia e alla Sardegna poiché non vi erano ragioni ostative di contenuto; avremmo lasciato Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ad una diversa disciplina sia perché nel merito molte delle disposizioni contenute nel disegno di legge non le condividiamo, sia perché come metodo consideriamo del tutto carente l'ipotesi federalistica, che richiederebbe un minimo di consenso tra l'orientamento regionale e la disciplina legislativa del Parlamento nazionale. Da questo punto di vista riteniamo che le disposizioni relative a Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta siano gravemente carenti proprio sul piano della natura federale del sistema che intenderemmo attuare.

Per queste ragioni non parteciperemo alla votazione, pur sapendo che all'interno del Gruppo vi sono opinioni diverse che in particolare verranno indicate dal senatore Piredda, il quale si esprimerà in dissenso rispetto alla non partecipazione alla votazione e voterà a favore.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PIREDDA. Signor Presidente, mi dispiace che il mio primo intervento in Senato sia in dissenso dal mio Gruppo. Tuttavia, il mio dissenso ha qualcosa di provocatorio, in quanto probabilmente anch'io avrei votato contro la norma, però, visto quello che è successo allo statuto della nostra

regione, che è gravemente lesivo degli interessi e della peculiarità della Sardegna, intendo dire che voterò e voterò a favore.

Alla Sardegna non poteva essere riservato il trattamento assurdo che è stato riservato. Mi spiego. Quella che ci è stata data per il riferimento alle autonomie speciali era una grande occasione; è stato detto poco fa dal Presidente del mio Gruppo, sarebbe stato opportuno dividere, distinguere le specialità, perché le specialità non sono tutte uguali. Forse, cinquant'anni fa quelle specialità avevano elementi di omogeneità. Attualmente si è rovesciato tutto: le regioni a statuto speciale del Nord Italia sono diventate regioni centrali dello sviluppo europeo, la nostra condizione di insularità è aumentata, ed è aumentata la nostra povertà, è aumentato il divario di sviluppo, anche con la mondializzazione.

E allora, dire, come si fa nell'articolo 54 dello statuto della regione Sardegna, che lo Stato legifera «sentita la regione» è un assurdo giuridico, in un periodo nel quale si va verso uno Stato federale, verso la sussidiarietà del potere centrale rispetto alle autonomie regionali, in un momento nel quale si parla con maggiore insistenza e convinzione della trasformazione in senso federale dello Stato italiano. Abbiamo avuto anche l'esempio dell'Inghilterra, con la *devolution* verso parti di quel paese che hanno una storia diversa, così come è diversa la storia della Sardegna. Il Regno di Sardegna è stato il nucleo essenziale dello Stato italiano, anche se è vero che i piemontesi sono stati quelli che di più hanno rovinato la Sardegna. Quindi la nostra storia avrebbe necessitato un ripensamento, nel senso del rapporto che l'Inghilterra ha instaurato con la Scozia.

Allora – e concludo: mi dispiace di essere andato oltre i termini consentiti a chi parla in dissenso – voto a favore del provvedimento, auspicando che vi sia una profonda revisione del sistema delle autonomie in termini di competenza. Non è possibile che su materie importanti la Sardegna venga «sentita» dallo Stato centrale e non vi sia per lo meno l'intesa.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo della Lega su questo provvedimento. È un'astensione che significa la netta contrarietà del nostro Gruppo a questo provvedimento, che in un colpo solo ha voluto raggruppare le cinque regioni a statuto speciale, con un testo di legge in materie completamente diverse. Ciò significa svuotare la specialità di ogni regione, la potestà che lo Stato aveva inteso dare a particolari situazioni territoriali.

Più che un problema di non volontà di aderire alle giuste richieste che provenivano soprattutto dal Friuli-Venezia Giulia, credo che si tratti di un provvedimento «di forza» di questa maggioranza, la quale non ha voluto rompere equilibri realizzati in tempi diversi e con situazioni diverse. Mi riferisco in particolare alla modifica dello statuto del Tren-

tino-Alto Adige e di quello del Friuli-Venezia Giulia. A proposito di quest'ultimo, c'è un ordine del giorno approvato da 36 consiglieri su 60 che indica esattamente la volontà di cambiamento e le norme di cui quella regione voleva dotarsi per il proprio governo regionale. Tuttavia, due o tre anni fa c'è stato un patto tra la sinistra e AN (nella fattispecie, tra Collino e Di Bisceglie), che in pratica ha inchiodato quella norma; e il relatore ha fatto cenno alle possibili ripercussioni che le modifiche eventualmente apportate in questo ramo del Parlamento avrebbero potuto provocare alla Camera.

Questo la dice lunga sulle implicazioni politiche di tenuta di questa maggioranza e naturalmente, a farne le spese, è stato proprio il governo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Ribadisco la non partecipazione al voto del Gruppo della Lega.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche io ringrazio chi ha avuto pazienza, a cominciare dal Presidente che ha dovuto tenere la conduzione di un'Aula in alcuni momenti difficile.

Annuncio, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, il voto contrario al complesso del disegno di legge, anche per il fatto che abbiamo sempre osteggiato il principio secondo cui gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale dovessero essere esaminati congiuntamente. Abbiamo avanzato ripetute domande di stralcio che sono state rigettate. Questo ci porta con maggior convincimento ad esprimere quel voto sfavorevole che nasce anche da un'altra ragione.

Affermo subito che avremmo potuto esprimere anche il voto favorevole nei confronti del disegno di legge nel suo complesso, tenuto conto dell'atteggiamento già assunto a proposito degli statuti della Sicilia, della Sardegna, della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, se prevalente su queste risultanze positive non fosse la risultanza totalmente negativa data da quanto si è verificato in Aula per lo statuto del Trentino-Alto Adige. Ci siamo trovati di fronte ad una completa blindatura del testo rispetto a qualsivoglia emendamento presentato da quegli esponenti dell'opposizione che, conoscendo a fondo la realtà locale, si sono fatti carico di contrastare l'articolo 4 in tutte le sue implicazioni, talune addirittura devastanti, o, quanto meno, contrarie alla necessità di mantenere i già delicati e difficili equilibri di questo momento.

Mi rivolgo al senatore Pinggera per rispondere su un singolo punto: egli afferma che non ho credibilità quando enuncio la descrizione di determinate situazioni di difficoltà in cui si muove la comunità italiana. Credo di poter rivendicare una credibilità maggiore di quella che il senatore Pinggera ha concesso al senatore Carpi, che è nato sì a Bolzano, ha vissuto sì in questa città, ma da bambino, quando non poteva certo valutare, se non giocando, quelle che potevano essere le particolari situazioni

di una città dove perfino gli asili sono divisi, dove i bambini non possono parlare fra loro (*Applausi dei senatori Pedrizzi e Maggi*) affinché non si verifichi quella che viene definita una possibile contaminazione. È un termine forte, che non volevo usare, ma la realtà è questa: tutto in Alto Adige si deve tenere separato, ci sono ancora gli steccati etnici. Nessuno, infatti, mi potrà negare che questa è una realtà, che ha un significato e dà credibilità alle mie parole.

Tu sai, collega Pinggera, che ho combattuto tante battaglie in ruoli difficili che mi sono stati delegati, onorandomi dell'importanza degli stessi. Queste battaglie hanno avuto la loro rilevanza e anche per questo rivendico una certa credibilità perché mi sono posta non dalla parte del gruppo, mai, ma dalla parte del cittadino, della parte più debole. Infatti, anche per il cittadino di lingua tedesca dell'Alto Adige o del Sud Tirolo, come volete, io ho rivendicato, nella veste di avvocato e di presidente dell'ordine professionale, quel ruolo di maggiore importanza che doveva essere dato di fronte alla logica schiacciante del gruppo.

Quindi, ti posso rispondere in questo modo io che ho fatto anche l'esperienza di parte civile in tutti i processi per terrorismo, senza con questo voler affermare che la SVP abbia la minima responsabilità nei fatti di terrorismo (almeno me lo auguro), per quanto certe sfumature infelici si siano verificate e potute rilevare in passato.

Ho già detto che la maggioranza si assume una responsabilità storica nel fare una scelta negativa, di cui mi auguro non si vedano troppo presto i frutti. Alleanza Nazionale non concorrerà a questa ed esprime, pertanto, voto contrario. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COLLINO. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo, pur condividendo l'intervento testé svolto dalla senatrice Pascuali, in riferimento all'articolo 5, che è parte integrante di questo provvedimento e riguarda il Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di un articolo, signor Presidente, sul quale in precedenza abbiamo espresso voto favorevole. Da ciò nasce la motivazione politica di un voto a favore del provvedimento, perché tale articolo è stato esaminato, studiato attentamente e discusso ampiamente alla Camera dei deputati e non rappresenta – come poc'anzi il senatore Moro ha voluto far credere – un accordo tra i DS ed Alleanza Nazionale. Premetto che, in ogni caso, le norme costituzionali, le riforme non sono mai frutto della maggioranza, ma di un confronto politico a 360 gradi in qualsiasi Aula ove si legiferi.

Il provvedimento in esame rappresenta gli interessi dello sviluppo e della specialità della regione Friuli-Venezia Giulia, perché nella prima parte attribuisce alla regione piena potestà legislativa. Abbiamo votato

due anni fa. Il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha tre anni di tempo per fare la propria legge elettorale e per determinare la propria forma di governo. La verità è che, negli ultimi dieci anni, quel consiglio regionale non è stato in grado di approvare una nuova legge elettorale. Votiamo inoltre a favore sia per quanto concerne il *referendum* propositivo, che è una norma importante, ma anche – lo voglio dire con molta chiarezza e con responsabilità politica – per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 che nella norma di salvaguardia viene introdotto. Infatti, se nei futuri tre anni la regione non dovesse dotarsi di una legge elettorale, di una nuova forma di governo, si voterà nella regione del Friuli-Venezia Giulia per l'elezione diretta del Presidente, come accade in tutte le altre regioni d'Italia.

Decentramento, federalismo non significano la dissoluzione dello Stato: per noi sono concetti estremamente chiari e diversi. Quindi, il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo articolo e sul provvedimento nel suo complesso è motivato da questo ragionamento.

Signor Presidente, ci dispiace dover rilevare, nel rispetto del Senato della Repubblica, come 32 consiglieri della regione Friuli-Venezia Giulia abbiano portato in 1^a Commissione affari costituzionali un documento senza coinvolgere le rappresentanze di Alleanza Nazionale e dei DS, che rappresentano un numero sufficiente a dimostrare il dibattito politico in quella regione; quei 32 consiglieri regionali, dei quali molti naufraghi (*Commenti del senatore Moro*) della Prima Repubblica, non hanno ancora capito che il mondo della politica è cambiato e vogliono riproporre maggioranze trasversali di ribaltoni e ribaltini che Alleanza Nazionale, oggi, è onorata di respingere, anche insieme ai DS. (*Applausi dal Gruppo AN*).

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BATTAGLIA. Signor Presidente, mi dispiace intervenire in dissenso, tuttavia ciò è dovuto al fatto che il Governo, il Parlamento e la maggioranza certamente non hanno facilitato e alleggerito il percorso ad ogni parlamentare che ha partecipato a questi lavori, proprio in considerazione del fatto che non hanno consentito di dividere le posizioni delle varie regioni.

Si è creata in tal modo una problematica che ci vede divisi, pur condividendo nella sostanza gli atteggiamenti che il mio Gruppo, il mio partito ha assunto nei confronti di tutto il disegno di legge.

Infatti, le emergenze cui ha fatto riferimento la senatrice Pasquali, il modo in cui sono state sottoposte all'attenzione delle signorie vostre, lo stato d'ansia e la preoccupazione fanno rinascere in noi quel vecchio sentimento che credevamo di avere abbandonato tanti anni fa, quando si riteneva che non ci fosse più alcuna distinzione o distanza tra le realtà che vivono nel Trentino-Alto Adige e quelle che vivono nel nostro Mediterraneo. Pensavamo che tutto fosse stato consegnato alla storia e che con la

creazione della Repubblica si fosse raggiunto un momento di enorme pacificazione, nell'ambito del quale anche le minoranze potessero avere una copertura morale e politica, o potessero trovare uno spazio e un rispetto più ampi rispetto a quelle maggioranze che molto spesso, pur non essendo maggioranze, opprimono e condizionano lo svolgimento della vita civile all'interno di quei territori che sono ai confini della nostra patria.

Allora, con grande difficoltà ed amarezza assumiamo un atteggiamento di dissenso rispetto al nostro Gruppo, perché siamo coinvolti nella battaglia che in questo momento diventa più importante, cioè quella per il riconoscimento alla regione siciliana del valore per il quale essa nacque tanti anni fa, quando uomini come Alessi e La Loggia diedero la possibilità di rispondere a quel tradimento che la Sicilia aveva ricevuto da coloro che avevano fatto delle promesse che non rispettarono.

La modifica dello statuto dell'autonomia della regione siciliana oggi ci dà quella consapevolezza, quell'ultimo tassello che mancava per evitare che la Sicilia tornasse in mano alla mafia, anche e soprattutto per la mancanza di una legge elettorale che la equiparasse a tutte le altre regioni d'Italia sul piano dell'elezione del presidente della regione, nel tentativo di uscire da un meccanismo proporzionalista, all'interno del quale la mafia ha trovato spazio e ha proliferato, condizionando la vita politica della nostra regione.

Pertanto, signor Presidente e onorevole Ministro, per noi questa legge viene dal cielo, perché ci restituisce fiducia, ci consente di dare tranquillità e governabilità alla nostra Sicilia, assicurandole la possibilità di concorrere anch'essa agli obiettivi dell'Italia inserita in un'Europa che vive e pensa diversamente da come purtroppo oggi rileviamo ancora accade nel Trentino-Alto Adige, dove ci sono situazioni incancrenite che certamente non ci lasciano tranquilli.

Quindi, con grande dispiacere voterò in dissenso dal mio Gruppo e a favore del disegno di legge costituzionale in esame. (*Applausi del senatore Firrarello*).

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MULAS. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la norma sulla quale dobbiamo esprimere il voto è sicuramente particolare, perché concerne l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale, le quali – proprio perché hanno esigenze diverse – hanno statuti speciali diversi fra di loro.

Il disegno di legge al nostro esame va ad incidere, con i vari articoli di cui è composto, sui diversi statuti delle regioni a statuto speciale, sulle loro diverse storie, sulle loro diverse esigenze.

Abbiamo rivolto la nostra attenzione in modo particolare all'articolo 3, che apporta modifiche allo statuto speciale della Sardegna, ma questo

non ci ha impedito di notare che il contenuto degli articoli relativi alle regioni Sicilia e Sardegna va nella giusta direzione, mentre le norme che riguardano altre regioni (parlo in particolare delle modifiche allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige) sono punitive per la popolazione di lingua italiana. Sarebbe stato più giusto, a nostro parere, effettuare votazioni separate sui diversi articoli, ma così non è e quindi dobbiamo esprimere un voto globale.

Il voto sarà a favore, ma non è pienamente convinto, sia per le difficoltà che la legge nel suo complesso creerà alla popolazione di lingua italiana del Trentino-Alto Adige, sia perché l'articolo 3 – che concerne la mia regione, la Sardegna – è stato modificato rispetto al testo approvato alla Camera e tale modifica ha mortificato l'autonomia della Sardegna e dei sardi, che sono invece fieri della loro autonomia e della loro storia.

Voglio ricordare da ultimo che il Governo ha recentemente respinto le esigenze dei sardi che volevano regolare differentemente l'autonomia delle diverse province, delle diverse popolazioni che compongono la Sardegna.

Non riusciamo a capire questo modo di legiferare. Prima si sostiene che bisogna decentrare e andare incontro alle popolazioni locali, poi dal centro si taglia e si modifica. Questo è accaduto anche per questo disegno di legge con la modifica che è stata introdotta all'articolo 3.

Esprimo pertanto un voto positivo non convinto, anzi rattristato dalla situazione che si verrà a creare per le popolazioni di lingua italiana del Trentino Alto-Adige, come ampiamente documentato dalla senatrice Pasquali, alle quali siamo fraternamente vicini. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, voglio soltanto sottolineare il grande travaglio che ci ha attraversati negli ultimi giorni durante la discussione di questo disegno di legge. Accanto all'orgoglio e alla soddisfazione nel vedere approvata una modifica importante per la Sicilia, ma anche per la Sardegna (per la Sicilia vi è particolare soddisfazione sia perché è la terra in cui sono nato sia perché sono il terzo rappresentante della mia famiglia a partecipare alla modificazione dello Statuto siciliano, dal momento che mio nonno prima e mio padre poi avevano partecipato alla prima stesura di quello che nel 1946 sarebbe diventato – la Sicilia prima fra tutte le regioni italiane – il primo statuto della regione Sicilia), vi è invece un motivo di grande rammarico che giustifica il mio travaglio.

Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni di voto della senatrice Pasquali e dei senatori Collino, Gubert, Tarolli, Moro e Battaglia. Certo noi stiamo realizzando un qualcosa che va contro tanti principi. Come cittadino di questo Paese mi sentirei quasi di votare complessivamente contro tale provvedimento che ha posto in essere una prevaricazione rispetto a tante esigenze vere, sofferte, vissute, nell'ambito di situazioni territoriali

che si sono andate moltiplicando e incancrendo (nel senso peggiore del termine) nel corso dei decenni, rappresentate da molti colleghi.

Avremmo dovuto tentare ancora, insistere per trovare un'intesa, magari faticosa, ma in ogni caso continuare a ricercarla separando i destini di queste regioni così diverse tra loro, così diverse da giustificare nel nostro equilibrio costituzionale il riconoscimento di particolari autonomie.

Non a caso i padri costituenti, e dopo di loro i nostri legislatori, quelli che ci hanno preceduto, hanno riconosciuto queste diversità. L'aver voluto oggi confondere queste diversità in un unico disegno di legge, che per tanti versi è positivo e per tanti altri è sicuramente negativo, dovrebbe come cittadino italiano portarmi a votare contro questo disegno di legge. In rappresentanza del mio Gruppo confermo che noi non parteciperemo al voto per le ragioni più volte espresse e confermate da questo travaglio, da questo disagio. Da siciliano dovrei votare a favore. Provo davvero un grande imbarazzo che esterno in questi termini rassegnando agli atti di quest'Aula perché resti come traccia di qualcosa di positivo e negativo insieme che ci porta questa sera alla comunicata valutazione finale su questo disegno di legge.

Per brevità evito di sviluppare ulteriori argomentazioni limitandomi ad annunciare, riferendomi anche agli interventi che mi hanno preceduto, che a nome del Gruppo Forza Italia non parteciperemo al voto finale. Do comunque atto ai miei colleghi siciliani che possono, come è giusto, nella piena libertà di coscienza e di azione sempre riconosciuta nel nostro Gruppo, esprimere in dissenso rispetto a questa indicazione una loro valutazione che, se confermeranno, potrà anche concretizzarsi in un voto a favore del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCHIFANI. Signor Presidente, nel ringraziare tra l'altro il mio Capogruppo, che ci ha con questo intervento autorizzato formalmente a manifestare un dissenso, sofferto, perché allorquando si è scelto da parte della maggioranza di tenere unite le sorti di varie regioni tra di loro differenti, e che avevano tra l'altro fatto una scelta di forme di governo completamente diverse l'una dall'altra, si è vincolata un po' quella che doveva essere l'attività di questo ramo del Parlamento e la manifestazione del pensiero dei singoli parlamentari, che, seppur rappresentano l'intero Paese provengono da territori all'interno dei quali le situazioni e le vicende vissute li forgiavano nella logica dell'attività parlamentare nel momento in cui vengono chiamati a legiferare e a rappresentare anche quella parte di territorio.

Io personalmente e credo anche i miei colleghi siciliani abbiamo già condiviso in passato l'impianto dell'articolo 1 che riguarda la riforma dello statuto siciliano; tra l'altro, il voto espresso da quest'Aula alcuni minuti orsono, ha secondo noi posto definitivamente al riparo la regione Si-

cia dal pericolo che questa riforma possa entrare in vigore troppo tardi in relazione alla prossima tornata elettorale. Condividiamo comunque in pieno le motivazioni di dissenso del mio Gruppo relativamente a quella parte della legge che riguarda il Trentino-Alto Adige, in ordine alla quale anche noi siciliani non ci siamo astenuti dall'impegnarci politicamente sia in Commissione che in Aula. Mi auguro che di questo sia rimasta sufficiente traccia negli atti parlamentari, perché si possa fugare ogni perplessità e dubbio sul nostro impegno politico, sul contrasto nei confronti dell'intero disegno di legge, al di là della condivisione di alcune parti dello stesso.

Esprimo grande sofferenza perché ho studiato il testo relativo allo statuto del Trentino-Alto Adige; ho parlato con i colleghi di quella regione; ho condiviso la loro amarezza e li ho aiutati nelle loro battaglie. Ma questo è un momento che deve privilegiare le parti della legge che noi maggiormente condividiamo.

Il testo della Sicilia è stato votato alla Camera; lo abbiamo lasciato inalterato in Commissione, seppure avremmo potuto migliorarlo introducendo piccole riforme sostanziali condivise anche dalla maggioranza. Abbiamo compiuto il grande gesto di buona volontà di ritirare gli emendamenti proprio per evitare ulteriori lungaggini dell'*iter* approvativo; abbiamo ritirato gli emendamenti anche in Aula ed abbiamo chiesto ed ottenuto un voto unanime in questa sede sulla riforma dello statuto siciliano.

Questo scenario non fa che incoraggiarci ad esprimere, in dissenso dal Gruppo, un voto favorevole a questo testo, proprio perché siamo tenuti a dare una valenza politica maggiore alla parte che riguarda una regione che necessita di una forte stabilità, e che tra l'altro, verrà chiamata al voto tra pochi mesi. Notizie di alcune ore fa ci informano che è andata in crisi la giunta regionale della mia regione. Queste notizie ci incoraggiano ad insistere nel volere fortemente la riforma dello statuto di questa regione; una riforma in forza della quale si possa assicurare quella stabilità tante volte invocata e che spesso e volentieri ritarda.

Ci auguriamo allora che questo testo possa avere una veloce lettura alla Camera e che entro l'anno possa essere definitivamente approvato. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIGURELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho la fortuna di non sentirmi come altri lacerato tra le ragioni di dissenso e quelle di consenso a questa legge, tra le ragioni dell'Italia e quelle della Sicilia, tra la Sicilia e le altre regioni a statuto speciale, e, quindi, di poter annunciare con grande convinzione e consapevolezza il voto favorevole del nostro Gruppo in quanto in questo provvedimento noi tutti riconosciamo un nuovo, importante passo avanti sulla via delle riforme costituzionali.

Il lavoro svolto in Commissione e in quest'Aula è stato segnato da un dibattito in cui ciascuno ha potuto argomentare senza limiti, soprattutto su questioni particolarmente difficili. Forse i soli limiti al dibattito sono stati quelli operati dalla continua richiesta di verifica del numero legale. La libertà e l'ampiezza del dibattito sono stati tali da mettere in luce anche la pretestuosità di alcune infondate e vittimistiche contestazioni e dei tentativi di smembrare la legge. Questa pretestuosità risalta evidente di fronte alla esperienza storica, come quella dal 1972 ad oggi, ricordata dal senatore Robol sul Trentino. E ci è sembrato che una pretestuosità potesse riscontrarsi anche nella evocazione del fantasma della richiesta referendaria di qualche regione per impedire la promulgazione ed entrata in vigore della legge. Ma questo è stato appena adesso superato dall'opportuno emendamento del senatore Schifani che noi ed altri senatori abbiamo sottoscritto; un emendamento, una clausola di salvaguardia, che è una risposta straordinaria ad una condizione straordinaria ed evita la possibilità di una contestazione, di una lacerazione rispetto a questa importante riforma.

Il nostro Gruppo – e ne abbiamo in più interventi già spiegato le ragioni – ha scelto di garantire l'integrità di questa legge di riforma, di evitare il pericolo che, una volta fatta a pezzi in cinque o in quattro pezzi, la legge, ogni regione potesse trovarsi sola, e, quindi, più debole, nell'affermare le proprie ragioni, le ragioni della propria riforma. Mantenere il testo nella sua unitarietà non è affatto vero che mette a repentaglio la necessità e la possibilità che la Sicilia nelle prossime elezioni del 2001 possa votare alla stessa maniera e con le stesse *chances* con cui si è appena votato nelle elezioni di aprile. È tutto il contrario. Queste necessità e possibilità sono garantite proprio dalla integrità del testo che stiamo per votare. Ma il mantenere unito e non smembrare questo testo non è convenienza della sola Sicilia, o della Sicilia e della Sardegna soltanto, ma corrisponde alla generale esigenza che tutte le regioni a statuto speciale, pur diverse per storia e condizioni presenti l'una dall'altra, non restino indietro ed in ritardo – in un ritardo ancora più grave se si pensa al rischio di rinviarne la riforma alla prossima legislatura – rispetto al cammino riformatore di tutte le regioni ed al loro rapporto non solo con lo Stato ma con l'Europa, un cammino riformatore che, dopo le elezioni regionali ultime, dopo la prima elezione diretta del presidente della regione, si prospetta come una vera e propria fase costituente non fosse altro che per la elaborazione dei nuovi statuti.

Rispetto ad un contesto storico profondamente diverso da quello che in ogni regione rese necessarie particolari forme di autonomia secondo scelte che, alla prova della storia, si sono rivelate giuste e feconde, in questo momento l'affermazione della specialità delle regioni a statuto speciale, la possibilità che questa legge garantisce ad ogni regione di cambiare ed innovare la propria forma di governo, non è, non può essere separazione; non è, non può essere contrapposizione; non è, non può essere disuguaglianza. Va, al contrario, nella direzione di un nuovo Stato federale, in cui la diversità e la particolarità di ciascuna regione non è fattore o strumento di disarticolazione e di dissolvimento dell'unità, ma è base e

condizione di una nuova sintesi statale, di politiche nazionali di coesione e di equità e dell'iniziativa complessiva dell'Italia nell'Unione europea.

Sulle questioni più controverse e sofferte, il senatore Carpi, nei suoi interventi, ha già fatto un richiamo al senso della storia e ha argomentato la necessità di un autonomismo dinamico, animato da ottimismo verso il futuro e, soprattutto, da una apertura indispensabile verso l'Europa.

La validità e l'efficacia di questa idea e di questa prassi di autonomia trova numerose conferme in tante vicende storiche più lontane e più recenti – soprattutto più recenti –, nelle quali le regioni a statuto speciale sono venute repentinamente a trovarsi indietro rispetto a quelle a statuto ordinario, e il loro statuto speciale si è paradossalmente rivelato nei fatti non più una leva o uno strumento di forza per le riforme e le innovazioni in vari campi, ma, addirittura, un ostacolo, o un vero e proprio impedimento ad esse.

Proprio la consapevolezza di questo fatto, sempre più avvertita dalla popolazione e dalla cultura, contro ogni retorica sicilianista, ha portato l'Assemblea regionale siciliana alla legge-voto, recepita nel primo articolo del testo che stiamo per approvare, nella prospettiva di superare il paradosso per cui l'autonomia statutaria, l'autonomia di deliberare sul proprio statuto la hanno le regioni a statuto ordinario e non quelle a statuto speciale. Infatti, mentre per gli statuti ordinari il Parlamento può dire sì o no alle deliberazioni dei consigli, ma non può emendarle, per gli statuti speciali il Parlamento non trova limiti nelle decisioni delle assemblee e dei consigli regionali.

In conclusione, il nostro voto è favorevole al provvedimento in esame, nella consapevolezza che questa riforma piuttosto che un punto di arrivo del lungo *iter* attraversato prima alla Camera e ora al Senato, possa essere un punto di partenza che viene a coincidere con l'appuntamento delle altre regioni a statuto ordinario con la riforma dei propri statuti.

Questo punto di partenza può essere l'apertura di questa nuova fase in cui il collegamento tra la riforma del sistema politico interno e l'iniziativa esterna delle regioni, di ciascuna delle regioni a statuto speciale, garantisce ad esse un nuovo ruolo nella vita del Paese e dell'Europa, ed una valorizzazione delle ragioni della propria specificità di regioni speciali, come una risorsa che non appartiene più esclusivamente ai cittadini che vivono, lavorano e producono dentro i propri confini, ma appartiene a tutta la democrazia italiana e al patrimonio politico, intellettuale e morale con cui l'Italia è oggi chiamata a intervenire (e può fortemente e costruttivamente intervenire) nei processi politici nuovi – come quello delineato recentemente dal ministro tedesco Fischer – e a contribuire alla elaborazione di una nuova Costituzione europea. (*Applausi dal Gruppo DS*).

FIRRARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FIRRARELLO. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il mio voto favorevole al disegno di legge in esame, in dissenso dal mio Gruppo.

Credo che ognuno debba avere la libertà di poter decidere come votare su un provvedimento e in tal senso ha fatto bene il presidente La Loggia, nel suo intervento, a lasciare ai componenti del Gruppo piena libertà di voto.

PRESIDENTE. Senatore FIRRARELLO, il voto in dissenso dal proprio Gruppo è previsto dal Regolamento.

FIRRARELLO. Tuttavia, signor Presidente, le polemiche che si sono intersecate in questi giorni nel dibattito che ha visto la realizzazione di questa legge, credo che potessero e dovessero essere evitate. Infatti, solo la regione siciliana, attraverso la sua Assemblea, aveva invocato una riforma del proprio statuto. Si tratta di una riforma che arriva purtroppo con nove anni di ritardo durante i quali sia l'attuale Parlamento della regione siciliana che quello precedente hanno richiesto insistentemente la riforma dello statuto. Un vero paradosso, che ha impedito di poter iniziare un cammino diverso, di cui la Sicilia e i siciliani hanno tanto bisogno.

Credo di dover ringraziare il senatore Schifani per aver presentato e ottenuto il voto favorevole di questa Assemblea su un emendamento che ci mette al sicuro, facendo in modo di non dover affrontare un'altra legislatura priva di senso politico e di senso amministrativo. Questa sarebbe stata certamente una grande mortificazione per la Sicilia, per un'Assemblea regionale che, per altri versi, in altri momenti della propria storia, è stata anticipatrice della riforma di settori importanti della vita pubblica. Voglio ricordarne uno per tutti: la riforma degli enti locali, che arrivò prima di quella dello Stato, ma anche la riforma della sanità. Eppure eravamo rimasti fermi su una materia che non dipendeva dalla volontà dei siciliani.

Credo che l'ostruzionismo che ha rallentato il cammino di questa legge non ci sarebbe stato se qualcuno avesse voluto veramente facilitare l'*iter* di questa riforma fermandosi a modificare solo lo statuto della Sicilia. E però non si è voluto dare ascolto a coloro che questa richiesta avevano fatto fin dall'inizio. Comunque la considero una buona legge, una buona riforma perché è giusto che vi sia una uniformità di indirizzo nelle istituzioni.

Pertanto rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati e spero anche nella volontà del Ministro – che ringrazio personalmente – di portare a termine l'*iter* di questo disegno di legge. Auspico quindi che prima delle ferie estive la Camera possa approvarlo in seconda lettura per essere nelle condizioni nel mese di ottobre di definire il cammino di questo provvedimento importantissimo per la Sicilia. (*Applausi del senatore D'Alì*).

PRESIDENTE. Ricordo che il voto finale con la presenza del numero legale è previsto per domani mattina, tra le ore 11 e le ore 11.30.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 22 giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 22 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Relazione orale*).

2. WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

3. STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).

II. Votazione finale dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163)

(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

La seduta è tolta (*ore 23,16*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (4368)

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «ordinamento giuridico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento giuridico della Repubblica»;

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

d) all'articolo 12, le parole: «ed il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «e il Presidente della Regione»; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni

elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento»;

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: «o quando non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'ossequio delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale»;

l) all'articolo 23, le parole: «o il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «o il Presidente della Regione»;

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale»;

o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale»;

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da

tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

EMENDAMENTI

Respinto *Sopprimere l'articolo.*

5.300

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

Respinto

«a-bis) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le iniziative di tutela e di sostegno dei gruppi etnico-linguistici sul territorio della regione e di quello italiano nella repubblica di Slovenia e nella repubblica di Croazia sono attuate d'intesa tra Stato e regione"».

5.301

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

Id. em. 5.301

«a-bis) all'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le iniziative di tutela e di sostegno dei gruppi etnico-linguistici sul territorio della regione e di quello italiano nella repubblica di Slovenia e nella repubblica di Croazia sono attuate d'intesa tra Stato e regione"».

5.302

SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Respinto

«b-bis) all'articolo 4, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

"12-bis) tutela del paesaggio e protezione della flora e della fauna"».

5.303

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire il seguente:

Id. em. 5.303

«b-bis) all'articolo 4, dopo il numero 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis) tutela del paesaggio e protezione della flora e della fauna;"».

5.304

SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Respinto

«b-bis) all'articolo 4, dopo il numero 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare"».

5.305

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

Id. em. 5.305

«b-bis) all'articolo 4, dopo il numero 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;"».

5.306

SCHIFANI

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 5, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente:

"14-bis) scuola materna, istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)"».

5.307

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Id. em. 5.307 *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 5, dopo il n. 14) è aggiunto il seguente:

"14-bis) scuola materna, istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)"».

5.308

SCHIFANI

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 1) è abrogato».

5.309

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Id. em. 5.309 *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 1) è abrogato».

5.310

SCHIFANI

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente:

"3) nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà"».

5.311

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Id. em. 5.311 *Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 6, primo comma, il n. 3) è sostituito dal seguente:

"3) nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà"».

5.312

SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

Respinto

«*c-bis*) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*. - La legislazione regionale deve essere adeguata ai principi ed alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 e recati da legge dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da essa stabilito. Decorso tale termine, ove la legge regionale non sia stata adeguata alle previsioni della legge statale, sono esperibili i rimedi previsti dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le leggi regionali incompatibili con le leggi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione è attribuita delega di funzioni statali, ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, sono abrogate decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo statale"».

5.313

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

Id. em. 5.313

«*c-bis*) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

"Art. 7-*bis*. - La legislazione regionale deve essere adeguata ai principi ed alle norme costituenti i limiti indicati dagli articoli 4 e 5 e recati da legge dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* o nel più ampio termine da essa stabilito. Decorso tale termine, ove la legge regionale non sia stata adeguata alle previsioni della legge statale, sono esperibili i rimedi previsti dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Le leggi regionali incompatibili con le leggi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione è attribuita delega di funzioni statali, ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili, sono abrogate decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto legislativo statale"».

5.314

SCHIFANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Ritirato

5.315

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 1, lettera d), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica».

Respinto

5.316

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

- Respinto** *Al comma 1, lettera d), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le altre: «maggioranza dei due terzi».*
5.317 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ
- Respinto** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «la forma di governo della regione e, specificatamente,».*
5.318 ROTELLI
- Respinto** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere la parola: «specificatamente».*
5.319 ROTELLI
- Ritirato** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori».*
5.320 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI
- Ritirato** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «le modalità di elezione del Consiglio regionale» aggiungere le seguenti: «assicurando con specifiche norme un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena».*
5.321 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI
- Ritirato** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: «le modalità di elezione del Consiglio regionale» aggiungere le seguenti: «assicurando con specifiche norme l'elezione di consiglieri della minoranza slovena».*
5.322 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI
- Ritirato** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, sopprimere le parole: «i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche».*
5.323 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI
- Ritirato** *Al comma 1, lettera d), primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «condizioni di parità per l'accesso» con le seguenti: «la partecipazione di entrambi i sessi».*
5.324 PASTORE

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta regionale se eletto a suffragio universale e diretto». **Respinto**

5.325 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera d), alla fine del primo capoverso, dopo la parola: «dimissioni» inserire le seguenti: «o in caso di impedimento permanente o morte». **Ritirato**

5.326 BESOSTRI

Al comma 1, lettera d), terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il referendum non è valido se ad esso non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto». **Respinto**

5.327 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera d), sopprimere il quarto capoverso. **Ritirato**

5.328 BESOSTRI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: **Respinto**

«f) l'articolo 15, terzo comma, è sostituito dal seguente:

"L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo, di un altro Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale"».

5.329 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera h), prima delle parole: «o quando non sia in grado di funzionare» inserire le seguenti: «per ragioni di sicurezza nazionale». **Respinto**

5.330 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere la lettera i). **Respinto**

5.331 MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera i), capoverso, sopprimere le parole: «, se eletto a suffragio universale e diretto». **Ritirato**

5.332 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Respinto *Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «gli articoli» inserire la seguente: «29».*

5.333

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Respinto *Al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: «e 46».*

5.334

MORO, TIRELLI, STIFFONI

Respinto *Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

5.335

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Respinto *Al comma 1, lettera n), nell'articolo 34 richiamato, secondo capoverso, dopo le parole: «Presidente della regione» aggiungere la parola: «se».*

5.337

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Ritirato *Al comma 1, lettera n), «Art. 34», nel secondo capoverso, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto».*

5.336

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Ritirato *Al comma 1, lettera n), articolo 34, nel secondo capoverso sopprimere le parole: «l'impedimento permanente, la morte».*

5.338

BESOSTRI

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«n-bis) il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti: «La Giunta regionale partecipa alla elaborazione dei trattati internazionali che interessino particolarmente la Regione, il suo territorio o i gruppi etnico-linguistici di cui all'articolo 3. In applicazione del principio di leale collaborazione, il Governo della Repubblica deve chiedere il parere della Giunta regionale su tutte le questioni che interessano la Regione o la regione e lo Stato».

5.339

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

Id. em. 5.339

«n-bis) il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti:

"La Giunta regionale partecipa alla elaborazione dei trattati internazionali che interessino particolarmente la Regione, il suo territorio o i gruppi etnico-linguistici di cui all'articolo 3.

In applicazione del principio di leale collaborazione, il Governo della Repubblica deve chiedere il parere della Giunta regionale su tutte le questioni che interessano la regione o la regione e lo Stato"».

5.340

SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

Respinto

«n-bis) all'articolo 50 è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Lo Stato, su proposta della regione e d'intesa con la stessa, può modificare la disciplina dei propri tributi per adeguarla alle particolari caratteristiche del territorio regionale"».

5.341

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

Id. em. 5.341

«n-bis) all'articolo 50 è aggiunto in fine, il seguente comma:

"Lo Stato, su proposta della regione e d'intesa con la stessa, può modificare la disciplina dei propri tributi per adeguarla alle particolari caratteristiche del territorio regionale."».

5.342

SCHIFANI

Al comma 1, alla lettera o), sostituire le parole da: «I progetti di modificazione» fino a: «entro due mesi» con le seguenti:

Respinto

"I progetti di modificazione del presente statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo dalle camere, sono trasmessi al consiglio regionale, che si esprime, entro, due mesi, ai fini dell'intesa"».

5.343

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

Al comma 1, dopo la parola o), aggiungere la seguente:

Ritirato

«o-bis) Le disposizioni del titolo quarto del presente statuto possono essere modificate, di intesa con la regione, con leggi ordinarie della Repubblica su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione. L'intesa deve essere raggiunta entro 90 giorni dalla proposta. In difetto di attesa o decorso inutilmente il termine le disposizioni

contenute nel titolo quarto possono essere modificate, in ogni caso, sentite la regione e la Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome unicamente in sede di legge finanziaria o di legge ad essa collegata».

5.344

BESOSTRI

Ritirato *Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) all'articolo 63, secondo comma, le parole: "e, in ogni caso, sentita la regione" sono sostituite dalle seguenti: "e, in ogni caso, d'intesa con la regione".

5.345

CABRAS

Respinto *Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera:*

«o-bis) all'articolo 65 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I componenti nominati dal consiglio regionale possono chiedere che le proposte di norme di attuazione dello statuto vengano presentate al Consiglio dei ministri, il quale provvede entro sessanta giorni con le modalità di cui all'articolo 44."».

5.346

SCHIFANI

Id. em. 5.346 *Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) all'articolo 65 è aggiunto in fine, il seguente comma:

"I componenti nominati dal consiglio regionale possono chiedere che le proposte di norme di attuazione dello statuto vengano presentate al Consiglio dei ministri, il quale provvede entro sessanta giorni con le modalità di cui all'articolo 44"».

5.347

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Le parole: «Sopprimere i commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.348

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Ritirato *Sopprimere il comma 2.*

5.349

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, MANZI

Precluso *Sopprimere il comma 2.*

5.350

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

Respinto

5.351

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

Respinto

«2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per il Presidente della Giunta regionale e per la Giunta regionale continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 37, nonché le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto previsto dal presente comma. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti della Giunta regionale o di uno o più dei suoi componenti mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione. La mozione di revoca deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del successore o dei successori.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi elettorali della Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5 del presente articolo. Uno dei seggi del Consiglio regionale è riservato alla minoranza slovena e viene attribuito con le procedure di seguito previste. All'atto della presentazione delle liste di candidati, coloro che intendono concorrere per l'assegnazione di tale seggio presentano, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione personale attestante tale volontà. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, procede, entro ventiquattro ore, alle operazioni di assegnazione dei seggi. A tal fine:

a) individua le liste che nell'intero territorio regionale abbiano ottenuto una cifra elettorale totale inferiore al cinque per cento dei voti validi. A tal fine determina il numero complessivo dei voti validi ottenuto da ciascuna lista sommando la cifra elettorale conseguita dalla lista nelle diverse circoscrizioni;

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista e, per ciascuna lista, individua la cifra individuale di ogni candidato e la graduatoria dei candidati di ogni lista secondo le rispettive cifre individuali. Con tale graduatoria sono attribuiti i seggi spettanti ai candidati di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste non individuate ai sensi della lettera *a)* per il numero dei seggi assegnati alla cir-

coscrizione più 2, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore togliendovi una unità. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli comunque assegnati a ciascun candidato;

c) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale la somma dei voti residuali di ogni lista non individuata ai sensi della lettera *a)* ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli che rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;

d) determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni a seguito delle operazioni di cui alla lettera *b)*;

e) determina la cifra elettorale totale residuale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e non individuate ai sensi della lettera *a)*. La cifra elettorale totale residuale è data dalla somma delle cifre elettorali residue ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi della lettera *c)*. Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento;

f) assegna ai gruppi di liste di cui alla lettera *e)* i seggi di cui alla lettera *d)* e attribuisce gli stessi ai candidati secondo la graduatoria di lista di cui alla lettera *b)*. A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che abbiano avuto maggiori voti residuali. I seggi spettanti ad ogni gruppo di liste sono attribuiti alle liste nelle circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuali di ogni lista e si divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione elettorale sia assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti eletti in conseguenza dell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *c)*, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione elettorale proseguendo nella graduatoria dei voti residuali espressi in percentuale del

quoziente elettorale. Ad avvenuta attribuzione di tutti i seggi previsti e dei candidati eletti in ciascuna lista, l'Ufficio centrale regionale accerta se uno dei candidati che abbia dichiarato di concorrere per l'assegnazione del seggio riservato alla minoranza slovena sia risultato eletto. Qualora ciò non sia avvenuto, individua tra i candidati che hanno dichiarato di concorrere anche per l'attribuzione di tale seggio nelle circoscrizioni elettorali e nell'ambito delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui al comma 1, alla lettera *b*), il candidato che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A tale candidato è attribuito il seggio riservato alla minoranza slovena. Lo stesso è detratto da quelli spettanti alla lista di appartenenza per attribuzione e livello di circoscrizione ovvero di Collegio unico regionale, a partire da quello conseguito con minore quoziente elettorale. Qualora non vi sia stata attribuzione di seggi alla lista, il seggio è detratto dalla lista collegata appartenente alla stessa circoscrizione e avente maggiore cifra elettorale rispetto alle altre liste collegate. Qualora non siano presenti liste collegate, il seggio è attribuito riducendo di una unità il totale dei seggi di cui alla lettera *b*), previa ripetizione delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*). Successivamente, l'Ufficio centrale regionale accerta altresì se alcuna delle liste ovvero l'insieme delle liste collegate abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al quarantacinque per cento del totale dei voti validi ovvero un numero di seggi pari o superiore a ventisette. Qualora sia accertata la sussistenza di tale condizione, l'Ufficio centrale regionale procede ad assegnare alla lista ovvero all'insieme di liste collegate il numero di seggi necessario per raggiungere il totale complessivo di trentatré seggi, quale premio di maggioranza. I seggi attribuiti a tal fine sono detratti dalle liste diverse dalla lista o dell'insieme delle liste beneficiarie del premio di maggioranza, a partire da quelli assegnati con il Collegio unico regionale. In caso di insufficienza dei seggi da detrarre attribuiti con tale modalità si procede con i seggi attribuiti a livello di singole circoscrizioni. Il seggio conseguito o assegnato per la minoranza slovena è escluso da detrazione. Le liste sono considerate a partire dai quozienti elettorali più bassi. Tali seggi sono attribuiti nel caso di unica lista beneficiaria del premio di maggioranza alle circoscrizioni che non hanno conseguito il totale della rappresentanza assegnata. Nel caso di insieme di liste collegate l'attribuzione avviene in base ai quozienti elettorali di ogni lista non assegnati. Se, per alcuno degli insiemi di liste, sia presente nella circoscrizione una sola delle liste collegate, l'attribuzione va riferita alla lista medesima.

4. Sino all'approvazione di apposita disciplina da parte del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i gruppi consiliari che accettano nelle proprie file consiglieri regionali che all'avvio della legislatura avevano scelto un diverso gruppo consiliare ovvero quando tali consiglieri formino un nuovo gruppo consiliare, sono esclusi dalla assegnazione di personale e di risorse finanziarie da parte del Consiglio regionale medesimo. I consiglieri assegnati al gruppo misto successivamente all'avvio della legisla-

tura, non sono conteggiati ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziaria e del personale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione per il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.352

SCHIFANI, PASTORE

Id. em. 5.352

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per il Presidente della Giunta regionale e per la Giunta regionale continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 37, nonché le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto previsto dal presente comma. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti della Giunta regionale o di uno o più dei suoi componenti mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione. La mozione di revoca deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del successore o dei successori.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi elettorali della Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto previsto dai commi 3 e 5 del presente articolo. Uno dei seggi del Consiglio regionale è riservato alla minoranza slovena e viene attribuito con le procedure di seguito previste. All'atto della presentazione delle liste di candidati, coloro che intendono concorrere per l'assegnazione di tale seggio presentano, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione personale attestante tale volontà. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali, procede, entro ventiquattro ore, alle operazioni di assegnazione dei seggi. A tal fine:

a) individua le liste che nell'intero territorio regionale abbiano ottenuto una cifra elettorale totale inferiore al cinque per cento dei voti validi. A tal fine determina il numero complessivo dei voti validi ottenuto da ciascuna lista sommando la cifra elettorale conseguita dalla lista nelle diverse circoscrizioni;

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista e, per ciascuna lista, individua la cifra individuale di ogni candidato e la graduatoria

dei candidati di ogni lista secondo le rispettive cifre individuali. Con tale graduatoria sono attribuiti i seggi spettanti ai candidati di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste non individuate ai sensi della lettera *a*) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più 2, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore togliendovi una unità. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli comunque assegnati a ciascun candidato;

c) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale la somma dei voti residuali di ogni lista non individuata ai sensi della lettera *a*) ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli che rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;

d) determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni a seguito delle operazioni di cui alla lettera *b*);

e) determina la cifra elettorale totale residuale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e non individuate ai sensi della lettera *a*). La cifra elettorale totale residuale è data dalla somma delle cifre elettorali residue ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi della lettera *c*). Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento;

f) assegna ai gruppi di liste di cui alla lettera *e*) i seggi di cui alla lettera *d*) e attribuisce gli stessi ai candidati secondo la graduatoria di lista di cui alla lettera *b*). A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che abbiano avuto maggiori voti residuali. I seggi spettanti ad ogni gruppo di liste sono attribuiti alle liste nelle circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuali di ogni lista e si divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione elettorale sia assegnato un seg-

gio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti eletti in conseguenza dell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera *c*), l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione elettorale proseguendo nella graduatoria dei voti residuali espressi in percentuale del quoziente elettorale. Ad avvenuta attribuzione di tutti i seggi previsti e dei candidati eletti in ciascuna lista, l'Ufficio centrale regionale accerta se uno dei candidati che abbia dichiarato di concorrere per l'assegnazione del seggio riservato alla minoranza slovena sia risultato eletto. Qualora ciò non sia avvenuto, individua tra i candidati che hanno dichiarato di concorrere anche per l'attribuzione di tale seggio nelle circoscrizioni elettorali e nell'ambito delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui al comma 1, alla lettera *b*), il candidato che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A tale candidato è attribuito il seggio riservato alla minoranza slovena. Lo stesso è detratto da quelli spettanti alla lista di appartenenza per attribuzione e livello di circoscrizione ovvero di Collegio unico regionale, a partire da quello conseguito con minore quoziente elettorale. Qualora non vi sia stata attribuzione di seggi alla lista, il seggio è detratto dalla lista collegata appartenente alla stessa circoscrizione e avente maggiore cifra elettorale rispetto alle altre liste collegate. Qualora non siano presenti liste collegate, il seggio è attribuito riducendo di una unità il totale dei seggi di cui alla lettera *b*), previa ripetizione delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*). Successivamente, l'Ufficio centrale regionale accerta altresì se alcuna delle liste ovvero l'insieme delle liste collegate abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al quarantacinque per cento del totale dei voti validi ovvero un numero di seggi pari o superiore a ventisette. Qualora sia accertata la sussistenza di tale condizione, l'Ufficio centrale regionale procede ad assegnare alla lista ovvero all'insieme di liste collegate il numero di seggi necessario per raggiungere il totale complessivo di trentatré seggi, quale premio di maggioranza. I seggi attribuiti a tal fine sono detratti dalle liste diverse dalla lista o dell'insieme delle liste beneficiarie del premio di maggioranza, a partire da quelli assegnati con il Collegio unico regionale. In caso di insufficienza dei seggi da detrarre attribuiti con tale modalità si procede con i seggi attribuiti a livello di singole circoscrizioni. Il seggio conseguito o assegnato per la minoranza slovena è escluso da detrazione. Le liste sono considerate a partire dai quozienti elettorali più bassi. Tali seggi sono attribuiti nel caso di unica lista beneficiaria del premio di maggioranza alle circoscrizioni che non hanno conseguito il totale della rappresentanza assegnata. Nel caso di insieme di liste collegate l'attribuzione avviene in base ai quozienti elettorali di ogni lista non assegnati. Se, per alcuno degli insiemi di liste, sia presente nella circoscrizione una sola delle liste collegate, l'attribuzione va riferita alla lista medesima.

4. Sino all'approvazione di apposita disciplina da parte del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i gruppi consiliari che accettano nelle proprie file consiglieri regionali che all'avvio della legislatura avevano scelto un diverso gruppo consiliare ovvero quando tali consiglieri formino

un nuovo gruppo consiliare, sono esclusi dalla assegnazione di personale e di risorse finanziarie da parte del Consiglio regionale medesimo. I consiglieri assegnati al gruppo misto successivamente all'avvio della legislatura, non sono conteggiati ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziaria e del personale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione per il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.353

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

Respinto

«2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

1. Uno dei consiglieri regionali di cui all'articolo 2 è riservato alla minoranza slovena.

2. L'elezione dello stesso avviene con le procedure previste dalla presente legge.";

b) all'articolo 6, al termine del comma 7, sono aggiunte le seguenti parole: "ai fini dell'attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza";

c) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 10-bis. - 1. All'atto della presentazione delle liste di candidati, coloro che appartengono alla minoranza slovena e che intendono concorrere all'attribuzione del seggio di cui all'articolo 2-bis, comma 1, dichiarano l'appartenenza e tale volontà presentando, contestualmente alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 10, comma 6, una dichiarazione personale apposita.";

d) all'articolo 14, primo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) trasmette immediatamente alla Direzione regionale per le autonomie locali le liste con i relativi contrassegni e le dichiarazioni di collegamento.";

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel manifesto di cui al comma 1 sono indicati, successivamente alle liste, i collegamenti tra le medesime, con l'espressione: 'Le liste di cui ai numeri... sono tra loro collegate ai fini dell'attribuzione dell'eventuale premio di maggioranza', integrata con i numeri delle liste medesime.";

f) all'articolo 38, comma 1, sono introdotte le seguenti modificazioni:

- 1) le lettere d), e) ed f) sono soppresse;
- 2) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"i) comunica all'Ufficio centrale regionale a mezzo estratto del verbale, per ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale, i candidati in essa compresi, la cifra individuale di ciascuno e la relativa graduatoria";

3) al comma 2, la locuzione "lettera f)" è sostituita dalla locuzione "lettera i)";

- g) l'articolo 39 è soppresso;
- h) i commi secondo e terzo dell'articolo 41 sono soppresi;
- i) l'articolo 42 è soppresso;
- l) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Art. 43. - 1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, procede, entro ventiquattro ore, alle seguenti operazioni:

a) individua le liste che nell'intero territorio regionale abbiano ottenuto una cifra elettorale totale inferiore al cinque per cento dei voti validi. A tal fine determina il numero complessivo dei voti validi ottenuto da ciascuna lista sommandola cifra elettorale, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), conseguita dalla lista nelle diverse circoscrizioni;

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste non individuate ai sensi della lettera a) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più 2, ottenendo con il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore togliendovi una unità;

c) stabilisce per ciascuna circoscrizione elettorale la somma dei voti residuali di ogni lista non individuata ai sensi della lettera a) ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali

deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli che rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;

d) determina il numero totale dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni a seguito delle operazioni di cui alla lettera *b)*;

e) determina la cifra elettorale totale residuale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno e non individuate ai sensi della lettera "a). La cifra elettorale totale residuale è data dalla somma delle cifre elettorali residue ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi della lettera *c)*. Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento;

f) assegna ai gruppi di liste di cui alla lettera *e)* i seggi di cui alla lettera *d)*. A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;

g) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che abbiano avuto maggiori voti residuali.

2. I seggi spettanti ad ogni gruppo di liste sono attribuiti alle liste nelle circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ogni lista e si divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale.

3. Qualora in una circoscrizione elettorale sia assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti eletti in conseguenza dell'assegnazione dei seggi di cui al comma 1, lettera *c)*, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione elettorale proseguendo nella graduatoria di cui al comma 2.

4. Ad avvenuta attribuzione di tutti i seggi previsti e dei candidati eletti in ciascuna lista, l'Ufficio centrale regionale accerta se uno dei candidati che abbia dichiarato di concorrere per l'assegnazione del seggio riservato alla minoranza slovena sia risultato eletto. Qualora ciò non sia avvenuto, individua tra i candidati che abbiano dichiarato di concorrere anche per l'attribuzione di tale seggio nelle circoscrizioni elettorali e nell'ambito delle liste ammesse al riparto dei seggi di cui al comma 1, alla lettera *b)*, il candidato che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale. A tale candidato è attribuito il seggio riservato alla minoranza slovena. Lo stesso è detratto da quelli spettanti alla lista di appartenenza per attribuzione a livello di circoscrizione ovvero di Collegio unico regionale, a partire da quello conseguito con minore quoziente elettorale. Qualora non vi sia stata attribuzione di seggi alla lista, il seggio è detratto

dalla lista collegata appartenente alla stessa circoscrizione e avente maggiore cifra elettorale rispetto alle altre liste collegate. Qualora non siano presenti liste collegate, il seggio è attribuito riducendo di uno il totale dei seggi di cui alla lettera *d*), previa ripetizione delle operazioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

5. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale accerta se alcuna delle liste ovvero l'insieme delle liste collegate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, abbia ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al quarantacinque per cento del totale dei voti validi ovvero un numero di seggi pari o superiore a ventisette.

6. Qualora sia accertata la sussistenza della condizione di cui al comma 5, l'Ufficio centrale regionale procede ad assegnare alla liste ovvero all'insieme di liste collegate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, il numero di seggi necessario per raggiungere il totale complessivo di trentatré seggi.

7. I seggi attribuiti ai sensi del comma 6 sono detratti dalle liste di cui al comma 2, diverse dalla lista o dell'insieme delle liste di cui al comma 5, a partire da quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera *f*). In caso di insufficienza dei seggi attribuiti per tale fattispecie, si procede con i seggi attribuiti a livello di singole circoscrizioni. Le liste sono considerate a partire dai seggi con quozienti elettorali più bassi. Il seggio conseguito o assegnato a candidato espressione della minoranza slovena è escluso dalla detrazione.

8. I seggi di cui al comma 5 sono attribuiti nel caso di unica lista beneficiaria del premio di maggioranza alle circoscrizioni che non hanno raggiunto, per effetto del disposto di cui al comma 1, lettere *b*) e *g*), il totale della rappresentanza assegnata. Nel caso di insieme di liste collegate l'attribuzione avviene in base ai quozienti elettorali di ogni lista non assegnati.

9. L'Ufficio centrale regionale comunica immediatamente agli Uffici centrali circoscrizionali le liste singole o gli insiemi di liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Se, per alcuno degli insiemi di liste, sia presente nella circoscrizione una sola delle liste collegate, l'attribuzione va riferita alla lista medesima.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'appello.

11. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alle Prefetture della Regione."

3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti della Giunta regionale o di uno o più dei suoi componenti mediante mozione

motivata, sottoscritta da almeno un sesto dei componenti del Consiglio e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione. La mozione di revoca deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del successore o dei successori».

5.354

MORO, TIRELLI, STIFFONI, DONDEYNAZ

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «impedimento permanente o morte». **Ritirato**

5.355

BESOSTRI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 5-bis.

1. Nella Costituzione le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione". Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono modificati conseguentemente dai consigli regionali con il procedimento di revisione statutaria».

5.0.300

ROTELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 5-bis.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ciascuna regione a statuto speciale o statuto ordinario, con modifica del proprio statuto, approvata entro i successivi tre mesi con legge della Repubblica, può deliberare di emanare norme legislative in tutte o in parte delle materie già attribuite dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali ad ogni altra regione a statuto speciale o statuto ordinario entro i limiti rispettivi di tali specifiche attribuzioni e con esclusione, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, della potestà legislativa sugli or-

dinamenti locali attribuita con legge costituzionale alle regioni a statuto speciale».

5.0.301

ROTELLI

Respinto *Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano".

"Le modificazioni degli statuti speciali, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo dalle camere, sono trasmesse al consiglio regionale interessato, che si esprime, entro, due mesi, ai fini dell'intesa".

Conseguentemente:

all'articolo 1 alla lettera m), *all'articolo 41-ter*;
all'articolo 2 alla lettera n), *all'articolo 50*;
all'articolo 3 alla lettera n), *all'articolo 54*;
all'articolo 4 alla lettera nn), *all'articolo 103*;
all'articolo 5 alla lettera o), *all'articolo 63*.

Sopprimere le seguenti parole: "i progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi"».

5.0.302

DONDEYNAZ, MELONI, MORO, TAROLLI, GUBERT

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi

facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.

EMENDAMENTO

Approvato *Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.

2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea».

6.0.300 (Nuovo testo)

SCHIFANI, FIGURELLI, CENTARO, SCIVOLETTO, D'ONOFRIO, LO CURZIO, CUSIMANO, BARRILE, PETTINATO, ANDREOLLI, LA LOGGIA, GIORGIANNI, LAURIA Baldassare, MAGGIORE, BATTAGLIA, CIRAMI, GERMANÀ, FIRRARELLO, MINARDO, D'ALÌ, CORRAO, RAGNO

Allegato B**Dichiarazione di voto del senatore Dondeynaz sull'emendamento
5.0.302 nella discussione dei disegni di legge n. 4368 e connessi**

L'emendamento 5.0.302 si propone l'obiettivo di introdurre la formula che per le modifiche di tutti gli statuti speciali sancisca una modalità che preveda l'intesa. Questa esigenza è ritenuta da molti opportuna e i pochi contrari, l'abbiamo sentito anche in quest'Aula, la considerano non matura o non inseribile in quanto il provvedimento non sarebbe quello adatto.

Con questo ulteriore emendamento, che differisce dai precedenti che proponevano d'inserire nei singoli statuti delle 5 regioni la norma dell'intesa, propongo di modificare l'articolo 116 della Costituzione che sancisce gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Voglio sottolineare che considero ingannevoli e artificiose le argomentazioni che sostengono che l'argomento in discussione è giusto e condivisibile ma non può essere preso in considerazione in questa occasione. Appare evidente che questa motivazione è debole e fuorviante in quanto la Camera non si è posta nessun problema per introdurre, sempre su questo argomento e modificando 4 statuti, per la prima volta nello statuto siciliano una modalità che richiede il semplice parere delle regioni interessate.

Le argomentazioni sono dunque capziose e manifestano una volontà politica di evidente insofferenza verso cambiamenti che rafforzino o consolidino i rapporti con le regioni. Sono certo signor Presidente che questo argomento sarà spesso ripreso nei convegni e nelle riunioni come un punto qualificante che rafforza il lungo e difficile percorso che ci aspetta per realizzare uno Stato federale. Per ora prenderò atto del risultato di questa Aula.

Senatore DONDEYNAZ

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.301 (Moro e altri) id. em. 5.302 (Schifani)	168	167	002	034	131	084	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.305 (Moro e altri) id. em. 5.306 (Schifani)	168	167	000	041	126	084	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.311 (Moro e altri) id. em. 5.312 (Schifani)	162	159	000	034	125	080	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.316 (Dondeynaz e altri)	161	160	001	035	124	081	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.318 (Rotelli)	163	160	000	035	125	081	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.319 (Rotelli)	160	157	000	036	121	079	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.327 (Moro e altri)	158	153	001	030	122	077	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.330 (Moro e altri)	161	159	000	032	127	080	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.333 (Moro e altri)	154	150	001	024	125	076	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.335 (Moro e altri)	154	144	003	024	117	073	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.339 (Moro e altri) id. em. 5.340 (Schifani)	165	161	001	037	123	081	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.346 (Schifani) id. em. 5.347 (Moro e altri)	163	157	003	031	123	079	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0867 del 21-06-2000

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 4368. Em. 5.352 (Schifani e Pastore) id. em. 5.353 (Moro e altri)	160	158	002	036	120	080	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0867 del 21-06-2000 Pagina 1

Totale votazioni 13

(F) = Favorevole (C) = Contrario (A) = Astenuto (V) = Votante
(M) = Cong/Gov/Miss (P) = Presidente (R) = Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 13												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO										F	F	F	F
BALDINI MASSIMO		F	F		F	F				F	F	F	F
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C					C	C	C
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C			C		C	C	C
BEDIN TINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C		C	C			C	C			
BONAVITA MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSELLO FURIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOSI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
BRIGNONE GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F

Seduta N. 0867 del 21-06-2000 Pagina 2

Totale votazioni 13

(F) = Favorevole (C) = Contrario (A) = Astenuto (V) = Votante
 (M) = Cong/Gov/Miss (P) = Presidente (R) = Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 13												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
BRUNI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	A	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	A
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTELLANI CARLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
CIONI GRAZIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	F	F	F	F	F	F	R	F	R	R	F	R	F
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUSIMANO VITO	C			C			C	C		C		R	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F

Seduta N. 0867 del 21-06-2000 Pagina 6

Totale votazioni 13

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 13												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PASTORE ANDREA		F					F		R	F	F	F	F
PELELLA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C					C	C			C	C	
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANETTA ENRICO		F			F		F	F		F	F	F	F
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	
PICCIONI LORENZO		F			F	F				F	F	F	
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PILONI ORNELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PINGGERA ARMIN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PINTO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
PONTONE FRANCESCO	C												
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PREIONI MARCO	F	F	F	F	F		F	F	F	R	F		
PROVERA FIORELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	F	F	R
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F
RECCIA FILIPPO	C	C			C	C		C			F	A	C
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

